



Maria Cristina Ivaldi

(ricercatrice di Diritto ecclesiastico e canonico della Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet)

**La religione nell'ordinamento algerino
tra previsioni costituzionali e normativa ordinaria
in materia di esercizio dei culti diversi dal musulmano ***

SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi – 2. Il trattamento riservato alla religione nelle costituzioni algerine postcoloniali – 3. La disciplina in materia di esercizio dei culti diversi dal musulmano varata nel 2006 – 4. I decreti di esecuzione della normativa *de qua* – 5. Tendenze evolutive.

1 – Rilievi introduttivi

Affrontare il tema dei rapporti tra il diritto e la religione in un paese non occidentale, dove la quasi totalità della popolazione è musulmana e all'islam è riservato uno *status* speciale nella stessa Carta costituzionale, non è certo agevole. Si tratta di addentrarsi in un territorio dove molte delle categorie alle quali un giurista europeo è abituato a confrontarsi non sussistono o, se esistono, assumono un significato affatto differente. Nondimeno la matrice coloniale di molti degli stati del versante meridionale del Mediterraneo fa sì che il loro ordinamento giuridico sia spesso in diretto legame¹ – sia pure passando attraverso fasi di radicali

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Ciò è vero soprattutto nell'ambito del diritto privato in generale. A proposito della ricezione dei diversi paradigmi di codificazione nel mondo islamico si veda **F. CASTRO**, *Il modello islamico* (a cura di G.M. Piccinelli), Giappichelli, Torino, 2007, p. 115 e ss.

L'annotazione non può, però, estendersi al diritto di famiglia dove, invece, l'influenza del diritto islamico sembra prevalere – sia pure con qualche correttivo – anche nelle più recenti riforme (cfr. Marocco, 2004 e Algeria, 2005).

In dottrina si veda **R. ALUFFI BECK PECCOZ** (a cura di), *Personae Famiglia Diritti. Riforme legislative nell'Africa Mediterranea*, Giappichelli, Torino, 2006, VIII-268 pp. e, della stessa autrice, **ID.** (a cura di), *Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord Africa*, Edizioni della Fondazione Agnelli, Torino, 1997, XIV-226 pp. e, in ordine alle unioni coniugali, **R. IOZZO**, *Il matrimonio musulmano e la sua modernizzazione negli ordinamenti giuridici in alcuni paesi islamici*, in *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, 2006, pp.



mutamenti delle forme di stato e di governo – con quello dell’antico paese colonizzatore, com’è nel caso dell’Algeria rispetto alla Francia².

Allo stesso tempo la circolazione dei modelli giuridici determina sovente dei fenomeni di osmosi, magari non conclamata, di là della matrice specifica delle forze politiche in campo in un dato momento storico. Per non parlare poi delle conseguenze del processo di globalizzazione che investe in modo deciso anche le società musulmane³.

Non a caso diversi sono gli studi che si occupano di indagare

96-112. Per quanto concerne nello specifico l’Algeria cfr. **M. BOULENOUAR**, *L’évolution du droit algérien de la famille (après la réforme du 27 février 2005)*, in *Familia*, 2006, pp. 109-123; **K. SAÏDI**, *La réforme du droit algérien de la famille: pérennité et rénovation*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2006, vol 58, n. 1, pp. 119-152 e **N.M. MAHIEDDIN**, *L’évolution du droit de la famille en Algérie: nouveautés et modifications apportées par la loi du 4 mai 2005 au Code algérien de la famille du 9 juin 1984*, in *L’Année du Maghreb*, 2007 (II), pp. 97-137.

² Si tratta di una dominazione protrattasi per oltre un secolo, alla quale è stato posto fine – dopo la lunga e sanguinosa guerra d’Algeria (sulla quale è agevolmente reperibile una sterminata bibliografia che si omette) – con la firma del trattato di Evian del 19 marzo 1962.

In seguito all’esito del referendum di autodeterminazione (con il 99,7 % di sì) il 5 luglio 1962 è proclamata l’indipendenza. Proprio 5 luglio di quest’anno sono iniziate le celebrazioni del cinquantesimo anniversario, significativamente, a Sidi Fredj, dove nel 1830 sbarcarono le truppe d’occupazione. Da parte francese si veda la recente presentazione della proposta di legge *relative à la date anniversaire du cessez-le-feu survenu en Algérie en 1962*, n. 271, registrata presso la Presidenza dell’Assemblea nazionale il 10 ottobre 2012 (www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion0271.pdf), nella cui relazione si legge che fissare una giornata nazionale del ricordo e del raccoglimento il 19 marzo di ogni anno risponderebbe al duplice scopo di commemorare le numerose vittime e soprattutto avrebbe l’effetto di riconoscere ufficialmente la guerra d’Algeria, “en aidant à reconnaître que la France s’est engagée entre 1952 et 1962 dans une véritable guerre qui ne peut être oubliée” e creerebbe “les conditions d’une meilleure compréhension de la nocivité du colonialisme et du mépris voué aux peuples en lutte pour leur liberté”.

³ Cfr. **P. ZANELLI** (a cura di), *Scritti arabi sulla globalizzazione*, Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, Roma, 2003, p. 1 e ss. Per una prospettiva algerina si veda il convegno organizzato dall’*Haut conseil islamique* (sul quale *amplius, infra* par. 3) dal titolo “La mondialisation et son impact sur la culture islamique”, tenutosi nel maggio 2004, i cui atti sono stati pubblicati nel 2005 dallo stesso *Conseil* (Algeri, 91 pp.). Il discorso di apertura del Presidente della Repubblica è disponibile sul sito del Ministero degli affari esteri all’indirizzo www.mae.dz.

Sul tema si veda inoltre il numero monografico della rivista *Méditerranée, Revue géographique des pays méditerranéens*, n. 116/2011 “Le Maghreb dans la Mondialisation Subalternité et fragmentation territoriale” e – per la connessione con la presente indagine – specialmente il contributo di **K. DIRÈCHE**, *Mondialisation des espaces néo-évangéliques au Maghreb. Controverses religieuses et débats politiques*, *ivi*, pp. 59-65.



l'evoluzione del costituzionalismo in questa regione⁴. Del resto, la riscontrabilità tangibile di tale attitudine al cambiamento, ancor prima che inerire alle strutture giuridiche e politiche attiene a variazioni delle società sottostanti⁵. Circostanza avvalorata dalle diffuse istanze di partecipazione dal basso al processo democratico, tendenti alla trasmutazione degli ordini costituiti, sia pure con accenti e esiti alquanto differenti tra loro⁶.

Sono tendenze che hanno come scenario il costante ossequio alla matrice culturale e religiosa originale che determina – sia pure con accenti non omogenei – il permanente riconoscimento formale dell'islam quale religione di stato⁷ o, quantomeno, la sua preminenza di fatto nei confronti

⁴ La maggioranza dei quali sembrano concernere i paesi del Maghreb. Minori appaiono i lavori che si riferiscono specificamente al Mashrek – inteso in senso atecnico per permettere la comprensione globale dell'Egitto. Così come, sovente, la dottrina parla *tout court* di stati arabi, ricomprendendo nell'espressione i membri della Lega omonima, fondata a Il Cairo, con la firma dello statuto, il 22 marzo 1945; sei mesi prima – come sottolinea lo stesso sito istituzionale della Missione di Roma, disponibile anche in italiano (www.legaaraba.org) – della nascita delle Nazioni Unite.

Rispetto al Maghreb si veda **M. OLIVIERO**, *Il costituzionalismo dei paesi arabi. 1 Le costituzioni del Maghreb*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 1 e ss. e inoltre **E. FERIOLI**, *L'evoluzione dell'ordinamento costituzionale dei paesi del Maghreb. "Cosmesi politica" o riforma sostanziale?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2004, p. 1 e ss. e **T. LE ROY**, *Le constitutionnalisme dans les pays du Maghreb*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 2009/3, n. 79, p. 543 e ss.

⁵ Legge "il profondo mutamento degli ordinamenti giuridici arabo-musulmani quale passaggio volto a rifondare e riformare il diritto musulmano come nuova tradizione giuridica vivente delle società islamiche contemporanee" **G.M. PICCINELLI**, *Diritto musulmano e diritti dei paesi islamici: tra orientalismo e comparazione giuridica*, in *Iura Orientalia*, 2005, I/1, p. 143.

⁶ Circostanza avvalorata dalla stessa c.d. primavera araba. Accadimento che ha toccato – sia pure in modo meno cruento – anche l'Algeria e che annovera, tra gli esiti degni di nota, l'accoglimento della istanza dei manifestanti tendente alla cessazione dello stato di emergenza in vigore dal febbraio del 1992 (*infra* par. 4) – ovvero dall'inizio del c.d. decennio nero (*infra* par. 2) – e la promessa di un programma di riforme politiche. Per alcune annotazioni concernenti le più recenti innovazioni ordinamentali seguite agli eventi *de quo* si veda *infra* par. 4.

⁷ Si segnala, tuttavia, l'importante eccezione rappresentata dall'ordinamento libanese, nel quale la distribuzione del potere politico è proporzionale alla consistenza delle differenti comunità religiose presenti nel territorio (cfr. art. 95 Cost., nel testo in vigore). Per un approfondimento si veda **J. SALEM**, *Un ordonnancement constitutionnel sous hypothèque: Religion et constitutionnalisme au Liban*; **A. MESSARRA**, *Gérer le pluralisme religieux: le champ du droit et des limites politiques de son effectivité. Le Liban en perspective comparée* e **A. KHAIR**, *Les communautés religieuses au Liban, personnes morales de droit public*; in **CEDROMA** (Centre d'étude des droits du monde arabe), *Droit et religion*, Bruylant, Bruxelles, 2003, nonché *on line* risp. in www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/drreli/Salem.pdf, www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/Messarra.pdf e www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/Hhair.pdf.



degli altri⁸, salvo talune sia pure significative eccezioni, non riconducibili, tuttavia, all'area geografica *de qua*⁹. Il tutto a voler sottacere la questione, assai complessa e con esiti multiformi, dei rapporti tra legge religiosa islamica e legge statale¹⁰.

In quest'ottica l'analisi del caso algerino appare esemplificativa, soprattutto se si pone l'accento – come si cercherà di fare nelle pagine che seguono – da una parte, sulle previsioni costituzionali succedutesi alla proclamazione della Repubblica democratica popolare¹¹; dall'altra, sulla

⁸ Sul punto si veda **A. ISSA**, *Constitution et religion dans les États arabes: la place de la religion dans le système constitutionnel moderne du monde arabe*, (comunicazione allo 8^{ème} Congrès de l'Association française de droit constitutionnel, Nancy 2011), in www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN3/issaT.pdf, 2011, spec. p. 9 e ss.; **A. AMOR**, *La place de l'Islam dans les constitutions des États arabes*, in **ACCADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT CONSTITUTIONNEL**, *Constitutions et Religion*, vol. IV, Presses de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, Tolosa, 1996, p. 32 e ss.; **R. GRUNER**, *Place de l'Islam dans les constitutions du Maghreb*, in *l'Afrique et l'Asie modernes*, 1981, n. 130, p. 39 e ss. e, per quanto riguarda più in generale la tutela del fattore religioso, **N. FERCHICHE**, *La Libertad Religiosa en las Constituciones del Magreb*, in www.celir.cl/v2/ICLARS/Nassima%20Ferchiche.pdf (2011), p. 15 e ss., ora anche in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 2012, n. 28. Per la dottrina italiana cfr. **M.R. PICCININI**, *Profili di tutela della libertà religiosa nelle Costituzioni dei Paesi della riva sud del Mediterraneo e nelle Dichiarazioni arabo-islamiche sui diritti dell'uomo*, in *Stato chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2007, p. 10 e ss. e **S. CECCANTI**, *Religione, diritti e garanzie nei paesi arabi*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2003/1, pp. 165 e ss., il quale distingue i paesi a seconda che sia o meno presente una camera elettiva.

⁹ Si veda **T. MAHMOOD**, *Premessa. Islam e diritto islamico nei sistemi giuridici del mondo*, in A. Ferrari (a cura di), *Diritto e religione nell'Islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma alternativo?*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 29 e ss. spec. pp. 30 e 36, dove – andando al di là della distinzione tra paesi arabi e non arabi – individua un terzo modello nel quale lo stato, i cui cittadini sono in maggioranza di fede musulmana, non interferisce sulle questioni religiose e gli statuti personali si basano sulle normali regole della cittadinanza, menzionando come esempio l'Albania e la Turchia, in Europa, e un gruppo di stati dell'Asia centrale (Azerbaijan, Kazakistan, etc.). A. che riserva una parte del suo studio (p. 39) anche ai paesi a minoranza islamica nei quali è presente una consistente popolazione musulmana.

¹⁰ Cfr. **A. ISSA**, *Constitution et religion dans les États arabes* cit., p. 17 e ss., il quale enuclea tre distinte concretizzazioni della relazione *de qua*, che vanno da una totale soggezione della legge statale a quella islamica (es. Arabia Saudita), per giungere – passando dall'ipotesi intermedia nella quale quest'ultima si limita ad essere fonte ispiratrice della normazione statale (es. Kuwait) – all'ipotesi in cui si deve constatare l'assenza di uno specifico rapporto come sembra essere per l'Algeria.

¹¹ Contingenza che, dopo la già richiamata proclamazione di indipendenza del 5 luglio 1962, si concretizza il 25 settembre dello stesso anno.

Per quanto attiene alla prospettiva giuridica si veda **A. BELKHERROUBI**, *La naissance*



normazione ordinaria in materia di esercizio dei culti diversi dal musulmano, della seconda parte del primo decennio degli anni 2000.

2 – Il trattamento riservato alla religione nelle costituzioni algerine

Nonostante il numero delle costituzioni succedutesi non sia certo marginale¹² risulta comunque opportuna una sia pure breve ricognizione del trattamento riservato al fattore religioso nei diversi testi¹³ che si sono avvicendati in Algeria dopo la fine dell'occupazione coloniale¹⁴.

et la reconnaissance de la République algérienne, Bruylant, Bruxelles, 1972, 176 pp.; **M. BEDJAOU**, *La Révolution algérienne et le droit*, Éditions de l'Association internationale des juristes démocrates, Bruxelles, 1961, 262 pp. nonché **ID**, *L'évolution institutionnelle de l'Algérie depuis l'indépendance*, in *Corpus constitutionnel. Recueil universel des constitutions en vigueur*, E.J. Brill, Leyde, 1968, tomo I, fasc. 1, pp. 161-202 e – per la deuxième partie – *ivi*, 1976, suppl. n. 1, pp. 325-354; **N.E. GHOZALI**, *Évolution politique et institutionnelle de l'Algérie et système de légitimité (1954-1979)*, in *Revue algérienne des sciences juridiques, politiques et économiques*, 1981, vol. XVIII, n. 4, pp. 631-710.

¹² Rispettivamente del 1963, 1976, 1989, 1996, alle quale ultima – attualmente in vigore – vanno aggiunte le revisioni costituzionali del 2002 e del 2008.

Per un'analisi più approfondita dell'evoluzione del sistema algerino si veda **M. OLIVIERO**, *Il costituzionalismo dei paesi arabi*, cit., p. 83 e ss.

¹³ Documenti disponibili *on line*, anche nella versione francese, sul portale del *Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire* (www.joradp.dz) – al quale si rinvia per il testo dei codici in vigore (*civil, de procédure civile et administrative, de la famille, de la nationalité algérienne, pénal, de procédure pénal, de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, de justice militaire, électoral, de l'investissement e des marchés publics*) – e pure in diversi siti istituzionali fra i quali quello della Presidenza della Repubblica (www.el-mouradia.dz) nonché quello del *Conseil constitutionnel* (www.conseilconstitutionnel.dz), ove è disponibile anche la traduzione inglese di alcune di questi. In ordine all'utilizzo della lingua francese nel diritto algerino si veda **R. BABADJI**, *Désarroi bilingue: note sur le bilinguisme juridique en Algérie*, in *Droit et Société*, 1990, 15, p. 207 e ss.

¹⁴ Per quanto attiene alla dominazione francese si ricorda l'applicazione in Algeria della legge 9 dicembre 1905 *concernant la séparation de l'Église et de l'État* (*Journal officiel de la République française* – da ora in poi *J.O.R.F.* – 11 dicembre 1905, p. 7205) attraverso il decreto 27 settembre 1907 *portant règlement d'administration publique et déterminant les conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes* (*J.O.R.F.*, 30 settembre 1907, p. 6837), che sostanzia un regime d'eccezione. Sul punto si veda **F. FRÉGOSI**, *Islam et État en Algérie. Du gallicanisme au fondamentalisme d'État*, in *Revue du monde musulman et de la Méditerranée*, 1992, n. 65, p. 62 e, più in generale, **R. ACHI**, *La séparation des Églises et de l'État à l'épreuve de la situation coloniale. Les usages de la dérogation dans l'administration du culte musulman en Algérie (1905-1959)*, in *Politix* 2004, vol. 17, n. 66, p. 81 e ss.

In ordine al trattamento delle popolazioni algerine si veda **P. WEIL**, *Le statut des*



Com'è ovvio, per affrontare compiutamente la problematica occorrerebbe fare quantomeno riferimento al substrato storico-politico sotteso ai documenti che si sono succeduti nel tempo, che corrispondono a precise fasi dell'evoluzione ordinamentale e ad altrettante trasformazioni della società algerina. L'economia del presente lavoro, tuttavia, non consente un approfondimento di tal fatta, pertanto ci si limiterà a identificare le disposizioni che nei diversi testi si occupano del fattore religioso, segnalandone le peculiarità¹⁵.

La prima legge fondamentale dell'Algeria indipendente dopo 132 anni è quella del 10 settembre 1963¹⁶. Ivi, dopo aver sottolineato il ruolo svolto dall'islam – unitamente alla lingua araba – nella lotta contro il tentativo di spersonalizzazione degli algerini, condotto dal regime coloniale, lo si definisce come forza spirituale essenziale della Nazione pur prevedendo, nel contempo, la garanzia per ogni individuo del rispetto delle opinioni e delle credenze nonché il libero esercizio dei culti¹⁷. Garanzia ribadita nell'articolato dopo aver formalmente attestato la

musulmans en Algérie coloniale: une nationalité française dénaturée, EUI HEC 3/2003, in [//cadmus.eui.eu/handle/1814/1353](http://cadmus.eui.eu/handle/1814/1353), p. 1 e ss.

¹⁵ Il tutto dopo aver meramente enumerato quelli che – unitamente ai documenti *de qua – sub* “textes fondateurs de la République” sono qualificati “Symboles de l'État”. Ci si riferisce rispettivamente alla *Proclamation du 1^{er} novembre 1954*, alla *Déclaration du Congrès de la Soumman* del 1956, alla *Déclaration du Congrès de Tripoli* del 1962 e alla *Charte d'Alger* del 1964 – accessibili all'indirizzo www.el-mouradia.dz – dove non mancano i richiami ad un islam – spogliato dalle incrostazioni e le superstizioni – come fattore identitario, che tuttavia non preclude al riconoscimento dei diritti fondamentali.

¹⁶ Promulgata, in seguito al positivo esito referendario – 5166195 voti favorevoli e 104861, secondo la rettifica del 13 settembre – il 10 settembre 1963 (*J.O.R.A.D.P.*, 10 settembre 1963, n. 64, p. 888). Si tratta di Carta che interviene al termine di un sanguinoso processo di decolonizzazione contrassegnato dal riconoscimento del Fronte di liberazione nazionale come partito unico (art. 23), incaricato di realizzare gli obiettivi della rivoluzione democratica e popolare e di edificare il socialismo in Algeria (art. 26). Disegna una Repubblica presidenziale con Parlamento unicamerale (*Assemblée nazionale*) nel quale è previsto, sia pure in modo non compiuto, un organo incaricato di valutare la costituzionalità delle leggi (*Conseil constitutionnel*).

Si compone di un preambolo e di un articolato diviso in “Principi e obiettivi fondamentali” (artt. 1-11); “Diritti fondamentali” (artt. 12-22); “Il Fronte di liberazione nazionale” (artt. 23-26); “Esercizio della sovranità l'Assemblea nazionale” (artt. 27-38); “Il potere esecutivo” (artt. 39-59); “La giustizia” (artt. 60-62); “Il Consiglio costituzionale” (artt. 63-64); “I consigli superiori” (artt. 65-70); “Revisione costituzionale (artt. 71-74) e “Disposizioni transitorie” (artt. 75-78).

¹⁷ Cfr. Preambolo, Cost. 1963, cpvv. IX e X, da leggersi anche alla luce del quasi contestuale riconoscimento dei diritti fondamentali a tutti i cittadini (cpv. XIII).



confessionalità in senso islamico dello Stato¹⁸, con una statuizione che caratterizzerà anche le carte successive. Tratto il quale, però, non impedisce che tra gli obiettivi fondamentali della Repubblica algerina siano ricompresi la difesa della libertà e il rispetto della dignità dell'essere umano e la lotta contro tutte le forme di discriminazione, in particolare di quelle fondate sulla razza e la religione¹⁹.

Vi è da osservare, in ogni caso, che non esiste una norma specifica dedicata alla religione nella parte della Carta concernente i diritti fondamentali nonostante vada sottolineato il riconoscimento di facoltà e prerogative ad essa strettamente connesse²⁰ e la previa dichiarazione di adesione alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo²¹.

¹⁸ Art. 4 "L'Islam est la religion de l'État. La République garantit à chacun le respect de ses opinions et de ses croyances et le libre exercice des cultes".

¹⁹ Così si esprime l'art. 10 Cost. 1963.

Nell'ottica di una continuità con l'assetto ordinamentale precedente appare il mantenimento del riposo settimanale nel giorno di domenica, almeno fino a che l'ordinanza 11 agosto 1976, n. 76-77 *fixant le jour de repos hebdomadaire* (J.O.R.A.D.P., 17 1976, n. 66, p. 806) non lo sostituirà con il venerdì. In ogni caso occorre osservare che il relativo permanere dello stesso per i primi 13 anni della Repubblica, non appare del tutto casuale se lo si legge alla luce del parallelo riconoscimento, con la legge 26 luglio 1963, n. 63-278 *fixant la liste des fêtes légales* (J.O.R.A.D.P., 2 agosto 1963, n. 54, p. 776) – oltre che di una serie di ricorrenze politiche, civili e musulmane – di cinque feste cristiane e tre ebraiche, fruibili dai cittadini algerini o dagli stranieri appartenenti a tali culti. Previsione da ritenersi abrogata per effetto della legge 21 aprile 1990, n. 90-11 (J.O.R.A.D.P., 25 aprile 1990, n. 17, p. 488); sul punto *amplius* C. **BENNADJI**, *Diritto e religione in Algeria*, in A. **FERRARI** (a cura di), *Diritto e religione nell'Islam mediterraneo* cit., p. 148 e ss., cui si rinvia per una ricognizione delle norme anteriori la promulgazione delle misure del 2006-2007, concernenti la regolamentazione di diversi profili del fattore religioso.

²⁰ Ci si riferisce, ad esempio, al riconoscimento all'eguaglianza tra i sessi nei diritti e nei doveri (art. 13) – da leggere parallelamente al richiamo di cui al preambolo contenente l'obiettivo di accelerare l'emancipazione della donna (cpv. VIII) – alla inviolabilità del domicilio e della corrispondenza (art. 14) nonché, nell'ordine, alle libertà di stampa, di associazione, di parola e di riunione (art. 19).

²¹ Art. 11, Cost. 1963. Tende a non enfatizzare il valore di detta adesione M.A. **BEKHECHI**, *La Constitution algérienne de 1976 et le droit international*, OPU, Algeri, 1986, pp. 54-56, per il quale la stessa non era altro che "un luxe que seuls les pays industrialisés peuvent s'offrir", posto che la vera priorità era rappresentata dall'attuazione di un piano di sviluppo che poteva giustificare anche "quelques restrictions à l'exercice des droits de l'homme".

Da ricordare che l'Algeria alla data della promulgazione della Costituzione del 1963 è già membro della Lega degli Stati Arabi (16 luglio 1962) e di lì a poco lo diverrà anche dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (8 ottobre 1962) e dell'Organizzazione dell'Unità Africana – dal 2002 Unione Africana – (25 maggio 1963). Cfr. l'art. 86 della successivo testo del 1976 ove, nella parte dedicata ai principi di politica estera si afferma che "La République algérienne souscrit aux principes et objectifs figurant dans les Chartes des



Una significativa limitazione, nondimeno, riguarda la persona del Presidente della Repubblica che deve necessariamente essere musulmano e di origine algerina²². Circostanza che individua una caratteristica specifica del modo di atteggiarsi dell'ordinamento nazionale nei confronti del fatto religioso, anche se vi è da osservare che, di per sé, non si presta a individuare un archetipo specifico di matrice islamica posto che, in senso analogo, si possono rinvenire esempi anche nella vecchia Europa come si verifica, nella monarchia inglese rispetto alla religione anglicana²³.

Si tratta di una Carta che ha una breve vita. La relativa vigenza è, infatti, sospesa in seguito al colpo di stato incruento del 19 giugno 1965²⁴. Vi è, tuttavia, da notare che gli anni che vanno da tale data all'emanazione di una nuova costituzione non sono, privi di un qualsiasi testo di riferimento. Detta funzione è, infatti, assolta dall'ordinanza 10 luglio 1965, n. 65-182 *portant constitution du Gouvernement*²⁵, definita dalla dottrina come "une véritable petite constitution provisoire"²⁶.

La successiva legge fondamentale interviene, a tredici anni dalla prima, nel 1976²⁷. È un testo più articolato e dotato di una maggiore complessità²⁸, che segna un'evoluzione istituzionale, dove permane un preambolo al quale fa seguito una divisione in tre titoli²⁹, i primi due provvisti di una ulteriore partizione³⁰. In via generale si tratta di una Carta

Nations Unies, de l'Organisation de l'Unité Africaine et de la Ligue Arabe".

²² Art. 39 Cost. 1963. Per la posizione sul punto assunta nelle costituzioni successive si veda *infra* stesso par.

²³ Sul punto si veda **M. HILL**, *Ecclesiastical Law*, III ed., Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 1 e ss.

²⁴ La *Proclamation du Conseil de la Révolution* di quella data, è pubblicata in *J.O.R.A.D.P.*, 6 luglio 1965, n. 56, p. 646.

²⁵ In *J.O.R.A.D.P.*, 13 luglio 1965, n. 58, p. 671.

²⁶ Così **M. BEDJAOU**, *L'évolution institutionnelle de l'Algérie depuis l'indépendance 1968* cit., p. 186. L'ordinanza ampiamente commentata; per tutti si veda **H. GOURDON**, *L'ordonnance in Algérie (1965-1975). Essai d'analyse du système politique*, in *Annuaire de l'Afrique du Nord*, 1975, n. 14, pp. 321-361, spec. p. 332 e ss. in ordine al valore giuridico da attribuirsi alla medesima.

²⁷ Costituzione promulgata con ordinanza 22 novembre 1976, n. 76-97, in *J.O.R.A.D.P.*, 24 novembre 1976, n. 94, p. 1042; cfr. *ivi*, alla pagina precedente i risultati del referendum costituzionale del 19 novembre (7082859 favorevoli; 57518 contrari).

²⁸ Si segnala il passaggio dai 78 articoli del 1963 ai 196 del 1976.

²⁹ Rispettivamente "Des principes fondamentaux d'organisation de la société algérienne", "Du pouvoir et de son organisation" e "Dispositions diverses".

³⁰ Per un commento si veda **M.A. BEKHECHI**, *La Constitution algérienne de 1976 et le droit international* cit., p. 1 e ss.; **M. BEDJAOU**, *Aspect internationaux de la Constitution algérienne*, in *Annuaire français de droit international*, 1977, p. 75 e ss. e **N.E. GHOZALI**,



che disegna ancora un sistema istituzionale fondato sul partito unico, garante della direzione e dell'organizzazione del popolo, per la concretizzazione degli obiettivi della Rivoluzione socialista³¹.

Nel preambolo, in questo caso, non sono riprodotti i cenni né all'islam né ai diritti fondamentali di cui alla Costituzione del 1963 che, però, verranno ripresi in modo ancor più deciso nei documenti successivi³². Nondimeno, al riconoscimento dell'islam quale religione di Stato³³, non segue più la contestuale garanzia del rispetto delle opinioni e delle credenze e il libero esercizio dei culti³⁴, attraverso una scelta formale che sarà riprodotta – sempre nell'art. 2 – nel 1989 e nel 1996³⁵. Senza scendere nel dettaglio, limitandosi a evidenziare le statuizioni maggiormente rilevanti per questa disamina, va notato che nel prosieguo

Évolution politique et institutionnelle de l'Algérie et système de légitimité (1954-1979) cit., p. 700.

In quegli anni parla di una sorta di confessionismo anticlericale, **H. SANSON**, *La laïcité dans l'Algérie d'aujourd'hui*, in *Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée*, 1980, p. 29, p. 55 e ss. e, diffusamente, **ID.**, *Laïcité islamique en Algérie*, CNRS, Parigi, 1983, 174 pp. Più in generale sulla concezione musulmana della laicità si veda **Y. BEN ACHOUR**, *Islam et laïcité: propos sur la recomposition d'un système de normativité*, in *Pouvoirs*, 1992, n. 62, p. 15 e ss. e **A.H. IBRAHIM**, *La laïcité spécifique de l'islam*, in *Autre temps*, 1986, p. 21 e ss.

A proposito dei processi di secolarizzazione del potere politico nel contesto *de quo* si veda **S. LAVOREL**, *Les Constitutions arabes et l'Islam. Les enjeux du pluralisme juridique*, Presses universitaires du Québec, Québec, 2005, p. 95 e ss. Quanto al rapporto tra diritto costituzionale e diritto musulmano si veda **T. LE ROY**, *Le constitutionnalisme dans les pays du Maghreb* cit., p. 549 e ss.

³¹ Artt. 94-103 Cost. 1976. Per il testo precedente si vedano gli artt. 23-26.

³² Cfr. preambolo, Cost. 1989 dove, si parla di profondo radicamento dei propri valori spirituali e si definisce l'Algeria come terra d'islam, dopo aver riconosciuto la garanzia costituzionale dei diritti e delle libertà individuali e collettivi e – in modo ancor più deciso – la Costituzione del 1996 che tra i componenti fondanti la propria identità si enuncia anche l'islam, premettendo questa affermazione ad ogni altro cenno alla tutela dei diritti fondamentali.

³³ Si veda pure l'art. 19 Cost. 1976 dove si elenca tra gli obiettivi della Rivoluzione culturale l'adozione di "un style de vie en harmonie avec la morale islamique".

³⁴ Art. 2 Cost. 1976. Cfr. **A. MERAD**, *L'Islam religion de l'État, comme principe constitutionnel: réflexions sur le cas algérien*, in *The Maghreb Review*, 1981, vol. VI, n. 1-2, p. 1 e ss.

³⁵ In tutti e tre i casi l'art. 1 è riservato alla qualificazione dell'Algeria quale repubblica democratica e popolare, una e indivisibile, definita altresì socialista solo nel testo del 1976 – ove peraltro è dedicato al socialismo un intero capitolo (artt. 10-24) oltre a diversi richiami disseminati in altre disposizioni (per es. art. 28) – e, conseguentemente, permane l'organizzazione del sistema istituzionale sulla base di un partito unico (art. 94, Cost. 1976).



dell'articolato è contenuto il riconoscimento delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo, con il contestuale divieto di tutte le discriminazioni fondate sul sesso, la razza e la professione, ma non sulla religione³⁶. Tra i diritti figura espressamente solo la libertà di coscienza e di opinione³⁷ così come la libertà di espressione e di riunione³⁸ nonché quella di associazione³⁹.

Interessante è sottolineare quella parte della formula del giuramento del Presidente della Repubblica – anche qui di nazionalità algerina e di religione musulmana⁴⁰ – in cui è prevista l'assunzione dell'impegno davanti a "Dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique"⁴¹.

Nonostante che in dottrina si guardi alla Costituzione del 1989⁴² come a un testo che integra una svolta rispetto ai precedenti, anche in tema di tutela dei diritti fondamentali, con l'affermazione della superiorità dei trattati internazionali ratificati⁴³ dall'Algeria non si può non rilevare come anche in tale ipotesi – il reiterato permanere del confessionismo in

³⁶ Art. 39 Cost. 1976 al *chapitre IV Des libertés fondamentales et des droits de l'homme et du citoyen* (artt. 39-73). Da notare che la Costituzione del 1963, all'art. 12, si limitava a riconoscere l'ugaglianza dei diritti e nei doveri, dei cittadini di entrambi i sessi.

³⁷ Art. 53 Cost. 1976.

³⁸ Art. 55 Cost. 1976. Si veda il richiamo per le condizioni di esercizio al successivo art. 73, ai sensi del quale "La loi fixe les conditions de déchéance des droits et libertés fondamentaux et quiconque fait usage de ces droits et libertés en vue de porter atteinte à la Constitution, aux intérêts essentiels de la collectivité nationale, à l'unité du peuple et du territoire national, à la sécurité intérieure et extérieure de l'État et à la Révolution socialiste".

³⁹ Art. 56 Cost. 1976. Trattasi di libertà da esercitarsi nei limiti previsti dalla legge.

⁴⁰ Art. 107 Cost. 1976. Quanto alle condizioni di eleggibilità va osservato che, sia pure con qualche differenza formale, permangono inalterate, quanto al profilo *de quo* anche nei testi successivi: cfr. artt. 70 Cost. 1989 e 73 Cost. 1996.

⁴¹ Art. 110 Cost. 1976. La formula successivamente modificata dall'art. 3, della legge 7 luglio 1979, n. 79-06 *portant revision constitutionnelle*, che aggiunge l'inciso "Dieu en est témoin" (*J.O.R.A.D.P.*, 10 luglio 1979, n. 28, p. 483). Analoga statuizione, nella sostanza, è contenuta agli artt. 73 Cost. 1989 e 76 Cost. 1996.

⁴² Costituzione promulgata con decreto presidenziale 28 febbraio 1989, n. 89-18, in *J.O.R.A.D.P.*, 1° marzo 1989, n. 9, p. 188; cfr. *ivi*, p. 184 i risultati del referendum costituzionale del 23 febbraio (7290760 favorevoli; 2637678 contrari). Nonostante si tratti di una nuova legge fondamentale il richiamato decreto formalmente parla di revisione costituzionale.

⁴³ Si veda il di poco posteriore decreto presidenziale 16 maggio 1989, n. 89-67 (*J.O.R.A.D.P.*, 17 maggio 1989, n. 20, p. 437) di adesione al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'11 dicembre 1966, sottoscritti diversi anni prima – precisamente nel 1968 – dall'Algeria.



senso islamico⁴⁴ non sia controbilanciato da un più deciso riconoscimento dei diritti inerenti la sfera religiosa⁴⁵. Infatti, all'art. 36, si continua a parlare di mera inviolabilità della libertà di coscienza e di pensiero e a non menzionare espressamente, all'art. 28, la religione tra le cause di discriminazione vietate anche se, rispetto alla precedente, la formulazione risulta più inclusiva vietandosi le discriminazioni oltre per causa di nascita, di razza e di sesso, di opinione altresì per "toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale", così come avverrà nel testo successivo attualmente in vigore⁴⁶.

Malgrado, siano presenti diversi tratti che segnano un'evoluzione verso un assetto istituzionale più democratico – come peraltro si evince anche dalla mera lettura del preambolo che la precede oltre che da diverse innovazioni presenti nell'articolato⁴⁷, – si assiste alla creazione di un

⁴⁴ Art. 2 Cost. 1989. Cfr. il successivo art. 9 che vieta alle istituzioni le pratiche contrarie alla morale islamica. Norma riprodotta, alla stessa numerazione, nel testo attualmente vigente.

Da segnalare, tuttavia, che – pur non potendosi considerare la statuizione come importante un vincolo per il legislatore di conformarsi alla *shari'a* – non è escluso *ex adverso* che l'attività normativa possa ispirarsi alla stessa senza incorrere in ostacoli di ordine costituzionale; così **T. LE ROY**, *Le constitutionnalisme dans les pays du Maghreb* cit., pp. 551-553.

⁴⁵ Si veda **M.A. BEKHECHI**, *Remarques sur l'évolution du droit constitutionnel algérien de l'indépendance à la révision constitutionnelle de 1996*, in **CEDROMA** (Centre d'étude des droits du monde arabe), *Les constitutions des pays arabs*, Bruylant, Bruxelles, 1999, nonché in www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/cpayer/bekhe.pdf, p. 10, il quale parla della grande innovazione istituzionale integrata dall'erezione di un *Conseil constitutionnel* (*ivi*, p. 15). Significativamente posta sotto il titolo "Du contrôle et des institutions consultatives" ne è prevista l'istituzione agli artt. 153-160 allo scopo, in primo luogo, di "veiller au respect de la Constitution". In effetti, una previsione in tal senso era già contenuta nella Costituzione del 1963, ma non si era concretizzata per effetto del colpo di stato del 1965 né era stata successivamente riprodotta nel testo del 1976.

⁴⁶ Cfr. artt. 36 e 29 Cost. 1996.

⁴⁷ Oltre alla ora richiamata istituzione del *Conseil constitutionnel* si veda la non riproposizione di norme specifiche concernenti il partito unico e l'art. 40 che riconosce espressamente il diritto di costituire associazioni politiche purché non si sia "pour attenter aux libertés fondamentales, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple". La successiva Costituzione del 1996 andrà oltre prevedendo espressamente la possibilità di dar vita anche a partiti politici, purché non siano su base religiosa (art. 42).

Fine del partito unico che, però, sarà in qualche modo all'origine proprio del c.d. decennio nero della guerra civile. Il tutto può ricondursi al *golpe* dell'esercito che, all'inizio del 1992, blocca l'iter elettorale nel quale il Fronte islamico di salvezza, si era assicurato la maggioranza nel primo turno sul Fronte di liberazione nazionale (FLN) al potere. Si evita, così, la paventata instaurazione di un regime teocratico ma non si



nuovo organismo consultivo, l'*Haut conseil islamique* senza tuttavia dettagliarne i compiti⁴⁸ (art. 161); circostanza che si verificherà, invece, nella legge fondamentale che seguirà di lì a pochi anni.

La tendenza evolutiva in senso democratico emersa a livello costituzionale nel 1989, trova nella Carta del 1996⁴⁹ ulteriori sviluppi i quali possono essere riassunti nel nuovo potenziamento del potere esecutivo, in qualche modo controbilanciato dall'introduzione del bicameralismo⁵⁰ e da un deciso rafforzamento delle istituzioni giurisdizionali⁵¹. Ciò premesso, senza omettere di rilevare che proprio la fine della previsione del partito unico, cui si accennava poc'anzi in nota, è stata in qualche modo all'origine del decennio nero della guerra civile. Fase il cui abbrivio può ricondursi al *golpe* dell'esercito che, all'inizio del 1992, blocca l'*iter* elettorale nel quale il Fronte islamico di salvezza (FIS), si era assicurato la maggioranza nel primo turno, sul Fronte di liberazione nazionale (FLN) al potere. Si evita, così, la paventata instaurazione di un regime teocratico ma non si scongiura un periodo contrassegnato da violenze, sparizioni e atti terroristici che vede contrapporsi da una parte le forze militari governative, dall'altra diverse compagini islamiche⁵². In

scongiura un periodo contrassegnato da violenze, sparizioni e atti terroristici che vede contrapporsi da una parte le forze militari governative, dall'altra diverse compagini islamiche.

⁴⁸ Cfr. art. 161 Cost. 1989 dove ci si limita ad affermare che – istituito presso la Presidenza della Repubblica – si compone di undici membri di nomina presidenziale scelti tra le personalità religiose.

⁴⁹ Costituzione promulgata con decreto presidenziale 7 dicembre 1996, n. 96-438, in *J.O.R.A.D.P.*, 8 dicembre 1996, n. 76, p. 5; cfr., *ivi*, p. 3 i risultati del referendum costituzionale del 28 novembre precedente (10785919 favorevoli; 1964108 contrari), proclamati per la prima volta dal *Conseil constitutionnel*. Pure in questo caso il decreto di cui sopra si esprime in termini di revisione costituzionale.

⁵⁰ Si veda la previsione del *Conseil de la Nation* ex art. 98 e ss. Cost. 1996. Si ricorda che il potere legislativo nelle Costituzioni del 1963, 1976 e 1989 è riservato ad una unica camera – l'*Assemblée populaire nationale* (si vedano risp. artt. 27 e ss. – dove però si parlava *tout court* di Assemblée nazionale – nonché 126 e ss. e 92 e ss.).

⁵¹ Cosa che avviene, *in primis*, attraverso l'istituzione del *Conseil d'État* quale istituzione di vertice delle giurisdizioni amministrative posto accanto alla già esistente *Cour Suprême*, organo regolatore dell'attività delle corti e dei tribunali. Per espresso disposto, insieme, "assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi" (art. 152). Lo stesso articolo prevede contestualmente l'erezione di un *Tribunal des conflits*, per dirimere i possibili contrasti tra i medesimi.

⁵² Il lungo negoziato che seguirà proprio nella seconda metà degli anni novanta si concluderà, diversi anni più tardi, prima con la legge 13 luglio 1999, n. 99-08 "relative au rétablissement de la concorde civile" (*J.O.R.A.D.P.*, 13 luglio 1999, n. 46, p. 3), che – permettendo la liberazione per amnistia di centinaia di persone implicate, a diverso



dottrina si evidenzia acutamente come proprio gli accadimenti di questi anni siano all'origine di un crescente interventismo statale contrassegnato da "una proliferazione di testi e di misure il cui obiettivo sarà quello di riaffermare il c.d. monopolio degli affari religiosi da parte dello Stato"⁵³.

Se è vero che nella legge fondamentale del 1996 si possono riscontrare anche propensioni dirette al consolidamento del riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali⁵⁴, lo è altrettanto che gli stessi non concernono la libertà religiosa che anche in quest'occasione non è oggetto di una previsione esplicita⁵⁵.

Le stesse disposizioni che precisano le competenze del sopra evocato *Haut conseil islamique*, non sembrano andare in questa direzione⁵⁶. Se da un lato, infatti, ne è aumentato il numero dei componenti – ed è allargato l'ambito entro il quale possono essere scelti – non più tra le sole personalità religiose bensì tra "les hautes compétences nationales dans les différentes sciences"⁵⁷ – dall'altro ne è finalmente dettagliato l'incarico di incoraggiare e promuovere l'*ijtihad*⁵⁸ e di emettere dei pareri circa le

titolo, nei fatti di sangue della guerra civile – crea un'insoddisfazione e malcontento tra i familiari delle vittime e degli scomparsi. A questa seguirà la "Charte pour la paix et la réconciliation nationale", (*J.O.R.A.D.P.*, 5 ottobre 2005, n. 67, n. 46, p. 3). Entrambi i testi sono sottoposti a referendum approvativo che si conclude con un esito plebiscitario in favore del sì. Per un commento si veda **C. BENNADJI**, *Algérie: l'année du pardon... officiel* e **R. BUSTOS**, *Le référendum sur la charte pour la réconciliation nationale en Algérie et ses textes d'application*, rispettivamente in *L'Année du Maghreb*, 2005-2006 (II), pp. 171-199 e 2007 (II), pp. 223-229.

Navi Pillay – Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in visita in Algeria dal 17 al 19 settembre di quest'anno su invito del Governo – ha auspicato l'istituzione di una missione dell'ONU per indagare sulle sparizioni forzate di quel periodo (www.ohchr.org).

⁵³ Così **C. BENNADJI**, *Diritto e religione in Algeria*, cit., pp. 144-145, per il quale "nella strategia messa in moto per neutralizzare l'Islam radicale, lo Stato è dovuto in qualche modo entrare in competizione con quest'ultimo". L'A. sintetizza l'attuale atteggiamento dell'Algeria per quanto concerne gli affari religiosi come di "controllo-dominio" per quanto concerne il culto islamico e di "controllo-sorveglianza" per le altre religioni, *ivi*, p. 146.

⁵⁴ In tal senso **M.A. BEKHECHI**, *Remarques sur l'évolution du droit constitutionnel algérien de l'indépendance à la révision constitutionnelle de 1996* cit., p. 16.

⁵⁵ Si veda l'art. 36 Cost. 1996.

⁵⁶ Cfr. artt. 171 e 172 Cost. 1996. Previsioni attuate con il decreto presidenziale 24 gennaio 1998, n. 98-33 (*J.O.R.A.D.P.*, 28 gennaio 1998, n. 4, p. 5). Il sito di riferimento dell'istituzione (www.hci.dz) è disponibile solo in lingua araba.

⁵⁷ *Ex art.* 172 Cost. 1996 passano da 11 a 15.

⁵⁸ Trattasi di termine che in tale ambito sembra indicare l'interpretazione giuridica a partire dalle fonti scritturali.



prescrizioni religiose che le sono sottomesse nonché di presentare un rapporto periodico allo stesso Presidente della Repubblica.

Nel senso della conservazione di un rigido confessionismo deve, peraltro, essere letto anche l'art. 178 il quale dispone che la revisione costituzionale non possa attentare, al principio che qualifica l'islam come religione di Stato⁵⁹, pur contemplando allo stesso tempo analoga previsione nei confronti dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁶⁰.

Il testo del 1996 è tuttora vigente sia pure con le modifiche apportate dalla riforma costituzionale del 2002⁶¹ e da quella più articolata del 2008⁶², che però non toccano direttamente il profilo religioso.

3 – La disciplina in materia di esercizio dei culti diverso dal musulmano varata nel 2006

Prima di entrare nel merito della normativa *de qua* occorre contestualizzare lo scenario nel quale la stessa sembra affondare le proprie radici, ovvero, l'affermato attivismo proselitista evangelico che si registra in alcune zone del Paese, segnatamente nella Kabilia⁶³. In concreto, *l'affaire de la conversion*

⁵⁹ È un limite non originariamente previsto nella Costituzione del 1963 che viene introdotto nel 1976, ma non riprodotto nel testo del 1989.

⁶⁰ Art. 178 Cost. 1996 – Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte:

1. au caractère républicain de l'État;
2. à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme;
3. à l'Islam, en tant que religion de l'État;
4. à l'arabe, comme langue nationale et officielle;
5. aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen;
6. à l'intégrité et à l'unité du territoire national.

⁶¹ Legge 10 aprile 2002, n. 02-03, in *J.O.R.A.D.P.*, 14 aprile 2002, n. 25, p. 11.

⁶² Legge 15 novembre 2008, n. 08-19, in *J.O.R.A.D.P.*, 16 novembre 2008, n. 63, p. 8, che si segnala per l'ulteriore consolidamento della posizione del Presidente della Repubblica, ivi compresa la rieleggibilità senza limiti di mandato; condizione che consente, per la terza volta, la riconferma alla carica di Abdelaziz Bouteflika.

Sul progetto – su richiesta del Presidente della Repubblica – si era espresso il *Conseil constitutionnel* nel senso della conformità alla legge fondamentale con il parere 7 novembre 2008, n. 01/08 A.RC/CC/ (*ivi*, p. 4), evitando *ex art.* 176 Cost. 1996 La sottomissione a referendum popolare. Critica l'avallo si veda T. LE ROY, *Le constitutionnalisme dans les pays du Maghreb*, cit., p. 546.

⁶³ Non indifferente appare proprio la circostanza che le conversioni si situino in Kabilia ovvero di un territorio che nel tempo è stato scenario di diverse contestazione nei confronti del Governo algerino centrale, per rivendicazioni identitarie e per il riconoscimento della lingua berbera. A titolo meramente esemplificativo si ricordano la primavera berbera del 1980 e la primavera nera del 2001. Si veda, inoltre, la già evocata



sembra avere origini mediatiche⁶⁴ e può farsi risalire alle reazioni suscitate dalla pubblicazione di un lungo articolo, in due parti, sul quotidiano algerino *El Watan* del 26 e 27 luglio 2004, dal titolo “Évangélisation en Kabylie. Dangère au phénomène marginal?”⁶⁵. Qui l’Autore, prendendo spunto dalle risultanze di un convegno organizzato dall’Università di Scienze Islamiche Emir Abdelkader di Costantina – dopo aver ricostruito lo *status quo* della situazione, facendo risalire il nuovo afflato missionario alla seconda metà degli anni ottanta⁶⁶ – individua tra gli attori fondamentali del fenomeno, delle correnti di derivazione neo-protestante di matrice revivalista e pentecostale di origine americana. Prima di concludere – criticando il sostanziale silenzio del potere nei confronti di quella che è definita come una nuova politica coloniale – lo stesso Autore definisce l’evento come “le résultat d’un prosélytisme organisé et financé par une stratégie mondiale d’évangélisation des peuples musulmans ... conçue en dehors du clergé catholique”.

Il tutto pur considerando che si tratta di una situazione della quale non è dato circoscrivere l’effettiva ampiezza – pur dovendosene fondatamente presumere l’esiguità – posto che non c’è traccia di un censimento ufficiale dei culti né, tantomeno di dati circa la loro consistenza numerica, neppure nei documenti dell’*Office National des statistiques*⁶⁷.

Il dibattito pubblico che ne segue induce anche le istituzioni pubbliche a cominciare a pronunciarsi nei confronti di una situazione del tutto inedita. La risposta ufficiale non tarda a venire e, come si vedrà nelle pagine che seguono, si risolve nella predisposizione di un inedito arsenale giuridico *ad hoc*. Non si può non essere d’accordo con chi legge nella risposta normativa algerina una reazione politica ai potenziali pericoli

riforma costituzionale del 2002 (*supra* par. 2) che ha attribuito al *tamazight* la qualifica di lingua ufficiale, accanto all’arabo.

⁶⁴ Così L. MARTINEZ, *Pluralisme religieux et pluralisme politique en Algérie après la guerre civile*, in www.cerium.ca, (2009), p. 2.

⁶⁵ L’articolo a firma di S. LOUNÉS può leggersi – nella versione scansionata dal giornale – nel *blog* dell’Autore all’indirizzo [//saadlounes.unblog.fr/category/sociologie](http://saadlounes.unblog.fr/category/sociologie).

⁶⁶ Si veda la parte del contributo nella quale dopo aver identificato una serie di sigle evangeliche – in particolare l’*Association chrétienne d’expression berbère* (ACEB) – si evidenzia il ruolo svolto in rete dai canali satellitari audio e video (*Radio Al Mahabba* e CNA – *Channel North Africa*).

⁶⁷ Ricerca effettuata alla data del rilascio del presente contributo sul sito istituzionale, all’indirizzo www.ons.dz.



insiti nella rottura dell'unanimità religiosa ai fini della coesione nazionale, ponendola in stretta connessione con il vissuto storico violento del Paese⁶⁸.

La legge 17 aprile 2006, n. 06/09⁶⁹ approva l'ordinanza 28 febbraio 2006, n. 06-03 che fissa le condizioni e le regole di esercizio dei culti diversi dal musulmano⁷⁰. La prima cosa da notare è che le ordinanze rientrano solitamente nella competenza del Consiglio dei Ministri⁷¹, tuttavia, in questo caso si è utilizzata la statuizione di cui all'art. 124, comma quarto, Cost. il quale contempla un'importante deroga a favore del Presidente della Repubblica⁷². Si tratta della previsione di cui all'art. 93 in forza del quale nel caso in cui "le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale", autorizza il medesimo alla dichiarazione dello stato di eccezione, abilitandolo, nel contempo, "à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République".

Il testo si articola in quattro capitoli i quali si prestano a essere esaminati partitamente.

Il primo (artt. 1-4), recante disposizioni di carattere generale, esordendo con una norma che ribadisce la rubrica della legge⁷³, contiene le

⁶⁸ In tale senso **L. MARTINEZ**, *Pluralisme religieux et pluralisme politique en Algérie après la guerre civile*, cit., p. 3 e ss., spec. p. 6, dove si perviene, ad una analisi che pone la questione *de qua* in parallelo con la necessitata esigenza di combattere l'islam politico – ovvero quello della guerra civile del decennio nero e dei recenti attentati suicidi del 2007 ascrivibili a gruppi salafiti allineati con *Al Qaida* – in nome di un islam ufficiale.

⁶⁹ La "loi n. 06-06 du 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 17 avril 2006 portant approbation de l'ordonnance n. 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les contions et règles d'exercice des cultes autres que musulman" è pubblicata in *J.O.R.A.D.P.*, 26 avril 2006, n. 27, p. 3, dove non è riprodotto il testo dell'ordinanza in conversione.

⁷⁰ La "ordonnance n. 06-03 du 29 Moharram 1427 corrispondant au 28 février 2006 fixant les contions et règles d'exercice des cultes autres que musulman" può leggersi in *J.O.R.A.D.P.*, *Aouel Safar 1427* (1^{er} mars 2006), n. 12, pp. 23-24.

Per un commento critico si veda **N. FERLICHE**, *L'ordonnance algérienne de 2006 sur les cultes non musulmans et son application*, in *Droit et religions 2009-2010*, vol. IV, p. 500 e ss., preceduto dal contributo di Cfr. **K. FERLICHE**, *La question des conversions au christianisme dans l'Algérie d'aujourd'hui. La rançon de l'histoire: presse et témoignages*. Si veda anche **S. BRICCOLA**, *La legge n. 06-09 17 aprile 2006 di approvazione dell'ordinanza n. 06-02 bis 28 febbraio 2006 fissante le condizioni e regole di esercizio dei culti diversi da quello musulmano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2008/3, pp. 449-458.

⁷¹ Art. 124, comma quinto, Cost. 1996.

⁷² Si ricorda incidentalmente che le ordinanze non adottate dal Parlamento sono caducate (art. 124, comma terzo, Cost. 1996).

⁷³ Ord. n. 06-03, art. 1^{er} "La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions et



prescrizioni generali e di principio della materia. Dopo avere ribadito che l'islam è la religione dello Stato algerino, si garantisce la libera pratica del culto e la eguale tolleranza e rispetto tra le differenti religioni, sia pure nell'osservanza non solo della Costituzione e della stessa ordinanza n. 06-03 ma altresì delle leggi e dei regolamenti in vigore, dell'ordine pubblico, del buon costume e dei diritti e delle libertà fondamentale altrui (art. 2)⁷⁴.

Ivi si proibisce ogni discriminazione, nei confronti sia di singoli sia di gruppi, che abbia alla base l'appartenenza religiosa (art. 4)⁷⁵, con ciò superando formalmente quanto previsto dalla Costituzione vigente che come sopra osservato⁷⁶, all'art. 29 si limita a elencare esplicitamente tra le cause che non possono essere oggetto di discriminazione quelle di nascita, di razza, di sesso e di opinione e – più genericamente – “de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale”. A ben vedere, si tratta, comunque, di una disposizione che trova le sue radici nella Carta costituzionale algerina vigente la quale, pur non trattando esplicitamente di libertà religiosa, sancisce all'art. 36 che le libertà di coscienza e di opinione sono inviolabili⁷⁷ e contempla all'art. 122 una riserva generale di legge a favore del Parlamento in materia di diritti fondamentali⁷⁸.

Da segnalare, in quanto anticipatore delle norme che seguiranno, è l'art. 3 il quale pone – con disposizione che, unitamente a quelle che seguono, per utilizzare una categoria propria del contesto occidentale, si

règles d'exercice des cultes autres que musulman”.

⁷⁴ Ord. n. 06-03, art. 2 “L'État algérien dont la religion est l'Islam garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers.

L'Etat garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions”.

⁷⁵ Ord. n. 06-03, art. 4 “Il est interdit d'utiliser l'appartenance religieuse comme base de discrimination à l'égard de toute personne ou groupe de personne”.

⁷⁶ *Supra* par. 2.

⁷⁷ Art. 36 Cost. – “La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables”.

⁷⁸ Art. 122 Cost. – “Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants:

les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens; ...”.

Per dei cenni allo sviluppo successivo della legislazione in tema di associazioni, partiti politici e informazione – pure in connessione con le richieste dirette all'Algeria dalla *Commission on Human Rights*, successivamente sostituita dal *Human Rights Council*, al quale ora spetta la nomina dello *Special Rapporteur on freedom of religion or belief* (cfr. www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx) – si veda *infra* par. 4.



potrebbe definire di tenore giurisdizionalista – le associazioni religiose dei culti diversi dal musulmano sotto la protezione dello Stato⁷⁹.

In effetti, il secondo capitolo (artt. 5-9), dedicato alle *conditions d'exercice du culte*, detta una serie di regole rigorose che consentono, tra l'altro, la pratica di un'ampia discrezionalità da parte dell'autorità amministrativa competente.

Dette prescrizioni attengono, essenzialmente, agli edifici di culto e alle associazioni religiose. Intorno a ciò si costruisce, infatti, l'intera disciplina dell'esercizio collettivo della libertà religiosa che può aver luogo esclusivamente in edifici – la cui destinazione è sottoposta al parere preventivo dell'erigenda *Commission nationale de l'exercice des cultes* (art. 5, primo comma)⁸⁰ nonché al censimento da parte dello Stato che ne assicura la protezione (art. 5, comma terzo)⁸¹ – che siano aperti, pubblici e identificabili dall'esterno (art. 7)⁸². In essi è, inoltre, vietata qualsiasi attività che sia contraria alla natura e agli obiettivi ai quali sono adibiti (art. 5, comma secondo)⁸³.

L'esercizio collettivo del culto deve essere organizzato da associazioni a carattere religioso (art. 6)⁸⁴. In quest'ottica tutte le manifestazioni religiose – pubbliche e sottoposte a dichiarazione preventiva – devono avere luogo negli edifici destinati a tale scopo (art. 8, comma primo), tenendo conto del rinvio a un successivo regolamento per ciò che attiene alle condizioni e alle modalità di applicazione (art. 8, comma secondo)⁸⁵.

⁷⁹ Ord. n. 06-03, art. 3 “Les associations religieuses des cultes autres que musulman bénéficient de la protection de l'État”.

⁸⁰ Ord. n. 06-03, art. 5, comma primo, “L'affectation d'un édifice du culte est soumise à l'avis préalable de la Commission nationale de l'exercice des cultes prévue à l'article 9 de la présente ordonnance”. Da notare la non univocità con la quale l'ordinanza si riferisce a quella che, nel successivo regolamento di istituzione, sarà definita *Commission nationale des cultes autre que musulman*. Infatti all'art. 5 si parla di “*Commission nationale de l'exercice des cultes*” mentre al successivo art. 9 di “*Commission nationale des cultes*”.

⁸¹ Ord. n. 06-03, art. 5, comma terzo “Les édifices destinés à l'exercice du culte sont soumis au recensement par l'Etat qui assure la leur protection”.

⁸² Ord. n. 06-03, art. 7 “L'exercice collectif du culte a lieu exclusivement dans des édifices destiné à cet effet, ouvert au public et identifiable de l'extérieur”.

⁸³ Ord. n. 06-03, art. 5, comma secondo “Est interdite toute activité dans les lieux destinés à l'exercice du culte contraire à leur nature et aux objectif pour lesquels ils sont destinés”.

⁸⁴ L'art. 6 ord. n. 06-03 precisa, parimenti, che “la création, l'agrément et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de la législation en vigueur”.

⁸⁵ Cfr. il decreto esecutivo 19 maggio 2007, n. 07-135, *infra* par. 4.



Il capitolo si chiude con una norma – l’art. 9 – che prevede l’istituzione, presso il Ministero degli affari religiosi e dei *wakfs*, dell’ora evocata Commissione nazionale dei culti⁸⁶ cui fanno capo le funzioni di controllo del rispetto del libero esercizio del culto e di tutto quanto lo concerne nonché di fornire parere preventivo all’autorizzazione delle associazioni a carattere religioso⁸⁷.

Segue il capitolo terzo, dedicato alle disposizioni di carattere penale (artt. 10-15). Quello di cui all’art. 10, comma primo, può essere definito come reato di provocazione a resistere all’esecuzione di leggi o a decisioni dell’autorità pubblica o tendenti ad incitare una parte della cittadinanza alla ribellione. La condotta attraverso la quale può compiersi comprende i discorsi pronunciati o scritti, affissi o distribuiti negli edifici destinati all’esercizio del culto o qualsiasi altro mezzo audiovisivo. Salva l’ipotesi in cui ai menzionati atti di provocazione siano seguiti degli effetti, la sanzione va da un anno a tre di pena detentiva e da 250.000 a 500.000 dinari algerini di ammenda⁸⁸. Il comma secondo statuisce un aggravamento della pena qualora sia colpevole un “uomo di culto”⁸⁹.

Si tratta di condotte tendenzialmente indeterminabili *a priori* nel loro contenuto concreto che, pur essendo poste all’inizio delle disposizioni penali sembrano predisporre una sorta di norma di chiusura del sistema che ha lo scopo di porre un limite a qualunque attività di provocazione o di ribellione all’ordine costituito che si svolga in edifici adibiti a pratiche culturali.

⁸⁶ Cfr. *infra* par. 4.

⁸⁷ Ord. n. 06-03, art. 9, comma primo, “Il est crée, auprès du Ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs, une commission nationale des cultes, chargé en particulier de:

veiller au respect du libre exercice du culte;

prendre en charge les affaires et préoccupations relatives à l’exercice du culte;

donner un avis préalable à l’agrément des associations à caractère religieux”.

Il successivo comma secondo prevede che la composizione e le modalità di funzionamento di detta commissione siano fissate per via regolamentare. Cfr. decreto esecutivo 27 maggio 2007, n. 07-158, *infra* par. 4.

⁸⁸ Ord. n. 06-03, art. 10, comma primo, “Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois ans (3) et d’une amende de 250.000 DA à 500.000 DA quiconque, par discours prononcé ou écrit affiché ou distribué dans les édifices où s’exerce le culte ou qui utilise tout autre moyen audiovisuel, contenant une provocation à résister à l’exécution des lois au décision de l’autorité publique, ou tendant à inciter une parti des citoyens à la rébellion, sans préjudice des peines plus graves si la provocation est suivi d’effets”.

⁸⁹ Ord. n. 06-03, art. 10, comma secondo, “La peine est l’emprisonnement de trois ans à cinq ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA si le coupable est un homme de culte”.



A tale previsione generica segue quella specifica di cui all'art. 11 che contempla due distinte fattispecie. La prima – più grave – pone, nella sostanza, il divieto di ogni atto che abbia il fine di convertire un musulmano ad altra religione che sia compiuto attraverso attività che consistano nell'incitamento, nella costrizione o nell'utilizzo di mezzi di seduzione, oppure avvalendosi di istituzioni di formazione, educazione o insegnamento, sanitarie, di carattere sociale o culturali o di qualsiasi altra istituzione o mezzo finanziario. La seconda concerne quelle attività che pur non tendendo nell'immediato alla conversione di musulmani abbiano lo scopo di far vacillare la fede di questi. In tal caso la condotta vietata può consistere nella fabbricazione, immagazzinamento o distribuzione di documenti stampati o di mezzi audiovisivi o attraverso qualsiasi altro supporto.

In entrambe le ipotesi, la pena prevista consiste nella detenzione da due a cinque anni e nell'ammenda da 500.000 a 1.000.000 di dinari algerini⁹⁰.

Da sottolineare è la circostanza che la normativa *de qua* non attribuisca alcun rilievo penale *de facto* alla condotta del convertito ovvero alla sua apostasia pur essendo la stessa rilevante ai sensi del diritto musulmano⁹¹. Del resto una tale fattispecie non è contemplata, a quanto consta, dal diritto penale algerino vigente pur risultando determinante, alla stregua di altre previsioni, l'essere musulmani⁹².

⁹⁰ Ord. n. 06-03, art. 11 "Sans préjudice des peines plus graves, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque:

1 – incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d'enseignement, d'éducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout moyen financier,

2 – fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d'un musulman".

⁹¹ A tal riguardo si veda **C.M. MOUNA**, *La conversion ou l'apostasie entre le système juridique musulman et les lois constitutionnelles dans l'Algérie indépendante*, in *Cahiers d'études du religieux. Recherches interdisciplinaires*, Numéro spécial 2011, ([//cerri.revues.org/809](http://cerri.revues.org/809)), p. 1 e ss. e, più in generale, **S. PAPI**, *Islam et droit musulman au Maghreb: une référence centrale, mais d'application limitée*, in *L'Année du Maghreb*, 2004 (I), p. 429 e ss.

⁹² Così l'art. 30 del codice della famiglia circa la proibizione del matrimonio di una musulmana con un non musulmano e i successivi artt. 93 e 118 in ordine alla necessità di essere musulmani per essere rivestire la funzione di tutore testamentario o per poter praticare la *kafala*. Detto codice, inoltre, all'art. 138 esclude esplicitamente dalla successione ereditaria chi sia colpito da anatema o gli apostati. Vale, comunque, la norma



Una sanzione è pure prevista nell'ipotesi di raccolta di questue o accettazione di doni al di fuori dell'autorizzazione dell'autorità competente (art. 12)⁹³.

Particolarmente restrittivo si palesa l'art. 13, ai sensi del quale è punito con la prigione da uno a tre anni e con l'ammenda da 100.000 a 300.000 dinari algerini, l'esercizio di un culto che non avvenga in un luogo destinato ad esso debitamente autorizzato che sia aperto al pubblico e identificabile dall'esterno, l'organizzazione di una manifestazione religiosa che non sia pubblica e in assenza di previa dichiarazione preventiva nonché la predicazione all'interno dei luoghi di culto che avvenga al di fuori della designazione, del gradimento o dell'autorizzazione della autorità confessionale che sia, a sua volta, debitamente approvata dalle autorità algerine competenti⁹⁴. Un ulteriore rimarco, merita, altresì, l'incidentale utilizzo, da parte del legislatore algerino, del termine "confession" anziché "culte" come nella rubrica della ordinanza e nelle altre disposizioni dell'articolo.

La violazione di una delle prescrizioni che precedono comporta una particolare misura accessoria che, in qualche modo svela la vera *ratio* sottesa all'intera ordinanza, ovvero evitare il proselitismo aggressivo operato in alcune zone del Paese da parte di stranieri, spesso di origine anglofona. Infatti, in questo caso, alla condanna della persona fisica, può seguire il divieto definitivo o, comunque, non inferiore ai dieci anni – di soggiorno sul territorio nazionale. La sanzione è disposta dopo l'esecuzione della pena privativa della libertà personale e comporta l'espulsione⁹⁵.

di chiusura di cui al successivo art. 222 in forza del quale "en l'absence d'une disposition dans la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la chariâa".

⁹³ Ord. n. 06-03, art. 12 "Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque a recours à la collecte de quêtes ou accepte des dons, sans l'autorisation des autorités habilitées légalement".

⁹⁴ Ord. n. 06-03, art. 13 "Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque:

1 – exerce un culte contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance,

2 – organise une manifestation religieuse contrairement aux dispositions de l'article 8 de la présente ordonnance,

3 – prêche à l'intérieur des édifices destinés à l'exercice du culte, sans être désigné, agréé ou autorisé par l'autorité religieuse de sa confession, compétente, dûment agréée sur le territoire national et par les autorités algériennes compétentes".

⁹⁵ Ord. n. 06-03, art. 14 "La juridiction compétente peut interdire à un étranger, condamné suite à la commission de l'une des infractions prévues par la présente



Parallelamente, una norma interessante è quella di cui all'art. 15 la quale statuisce, rispetto ai reati *de quo*, l'estensione della responsabilità penale anche alle persone giuridiche⁹⁶. La pena consiste in un'ammenda – che non può essere inferiore a quattro volte il massimo di quella prevista per le persone fisiche – e una o più pene accessorie, consistenti nella confisca di quanto utilizzato per la commissione del reato, nell'interdizione dall'esercizio nei luoghi indicati di qualsiasi attività religiosa e lo scioglimento della persona giuridica stessa⁹⁷.

Infine, nel capitolo IV, riservato alle disposizioni transitorie e finali, è opportuno segnalare l'art. 17 il quale prevede il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul *Journal officiel* per conformarsi alle disposizioni previste nel testo dell'ordinanza n. 06-03 approvata con la legge n. 06-09⁹⁸.

4 – I decreti di esecuzione della normativa *de qua*

I successivi decreti esecutivi seguono a più di un anno dall'ordinanza *fixant les conditions et règles d'exercice des cultes autres que musulman*, nonché dalla relativa legge di approvazione.

ordonnance, le séjour sur le territoire national définitivement ou pour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans.

Il découle de l'interdiction de séjour l'expulsion, de plein droit, hors du territoire national, de la personne condamnée, après exécution de la peine privative de liberté”.

⁹⁶ Vi è da osservare che il legislatore algerino in ciò, probabilmente, risente dell'influenza dell'ordinamento francese dove il riconoscimento di detta responsabilità è piuttosto esteso. Si veda, ad esempio, l'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 2001, n. 2001-504 che prevede lo scioglimento delle persone giuridiche nella ricorrenza di taluni reati determinati. Per un commento si veda **M.C. IVALDI**, *Alcune considerazioni sulla regolamentazione dei movimenti a carattere settario nell'ordinamento francese*, in *Stato chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 8 ottobre 2012, p. 1 e ss.

⁹⁷ Ord. n. 06-03, art. 15 “La personne morale qui commet l'une des infractions prévues par la présente ordonnance est punie:

1 – D'une amende qui ne peut être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l'amende prévue par la présente ordonnance pour la personne physique qui a commis la même infraction.

2 – D'une ou de plusieurs des peines suivantes:

la confiscation des moyens et matériels utilisés dans la commission de l'infraction, l'interdiction d'exercer, dans le local concerné, un culte ou toute activité religieuse, la dissolution de la personne morale”.

⁹⁸ Si specifica che, dal dato testuale, il termine decorre dal 1° marzo 2006 – data di pubblicazione dell'ordinanza – e non dal 26 aprile 2006, giorno di comparsa della successiva legge di approvazione sul *Journal officiel*.



Seguendo l'ordine cronologico – che peraltro corrisponde alla successione nell'articolato – il primo testo varato è il decreto 19 maggio 2007, n. 07-135, concernente le condizioni e le modalità di svolgimento delle manifestazioni religiose dei culti diversi dal musulmano⁹⁹.

La prima osservazione da formulare riguarda la forma prevista dall'ordinanza n. 06-03 per l'applicazione dell'art. 8 ovvero quella regolamentare¹⁰⁰. Stupisce, infatti, che in materia di diritti e doveri della persona, si sia scelta questa via considerando la riserva di legge di cui al già evocato art. 122 Cost.¹⁰¹, che fa ricadere nella competenza del Parlamento “notament le régime des libertés publiques”.

Centrale si dimostra l'art. 2 che definisce il concetto di manifestazione religiosa, in modo assai generico e onnicomprensivo, come “rassemblement momentané de personnes, organisé dans les édifices accessibles au public, par des associations à caractère religieux”. L'importanza scaturisce dal fatto che ogni raduno, cerimonia, celebrazione, etc. che rientri in detta qualificazione deve essere necessariamente oggetto, ai sensi dell'art. 3, di una dichiarazione preliminare contenente una serie di indicazioni previste tassativamente che attengono all'identificazione dei richiedenti, all'oggetto della manifestazione, al numero previsto dei partecipanti, etc.¹⁰².

La stessa, diretta al capo amministrativo della *wilaya*¹⁰³ – il *wali* –, deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per lo svolgimento, il quale emette una ricevuta agli organizzatori, da presentarsi a richiesta delle autorità¹⁰⁴. Al *wali* è riconosciuto altresì il

⁹⁹ Cfr. *décret exécutif n. 07-135 du 2 Jomada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant les conditions et modalités de déroulement des manifestations religieuses des cultes autres que musulman*, è pubblicato in *J.O.R.A.D.P.*, 20 maggio 2007, n. 33, p. 4.

¹⁰⁰ Art. 8, comma secondo, ord. n. 06-03.

¹⁰¹ Cfr. *supra* par. 3.

¹⁰² Ai sensi della legge 7 aprile 1990, n. 90-08 *relative à la wilaya* (*J.O.R.A.D.P.*, 11 aprile 1990, n. 15, p. 434) si tratta di una collettività pubblica territoriale dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria che costituisce una circoscrizione amministrativa dello Stato (art. 1), che più o meno corrisponde alla provincia.

¹⁰³ In concreto, *ex art. 3, comma terzo, decreto esecutivo n. 07-135* “les noms, prénoms et domiciles des principaux organisateurs; la déclaration est signée par trois (3) d'entre eux jouissant de leurs droits civils; l'objet de la manifestation; la dénomination et le siège de l'association ou des associations organisatrices; le lieu du déroulement de la manifestation; le jour, l'heure et la durée de son déroulement; le nombre envisagé de participants; les moyens prévus pour assurer son bon déroulement depuis son début jusqu'à la dispersion des participants”.

¹⁰⁴ Art. 4, decreto esecutivo n. 07-135, cui si rinvia per il contenuto prescritto alla medesima.



potere di chiedere il cambiamento del luogo della manifestazione¹⁰⁵, e quello di vietare *tout court* la stessa per la salvaguardia dell'ordine pubblico¹⁰⁶.

Il sistema, almeno in parte, si giustifica se si guarda alla stessa storia politica istituzionale dell'Algeria e se si tiene a mente che quelle in oggetto sono disposizioni che vanno a cercare di disciplinare culti nuovi rispetto a quelli tradizionalmente presenti nel territorio – com'è il caso della religione cattolica o della piccolissima comunità ebraica – con i quali, esistono rapporti in un certo senso consolidati.

Il decreto esecutivo 27 maggio 2007, n. 07-158¹⁰⁷, invece, fissa la composizione e le modalità di funzionamento della erigenda *Commission nationale des cultes autres que musulman*.

Dopo aver ribadito i compiti – peraltro già precisati dall'art. 9 dell'ordinanza n. 06-03¹⁰⁸ – all'art. 4 pone la *Commission* sotto la presidenza del ministro degli affari religiosi e dei *wakfs* o di un suo rappresentante e individua come componenti¹⁰⁹ delegati dei ministri della difesa nazionale, dell'interno e delle collettività locali, degli affari esteri, della direzione generale della sicurezza nazionale, del comando della gendarmeria nazionale e della *Commission nationale consultative de la promotion et de la protection des droits de l'homme*¹¹⁰. Non si tratta, tuttavia, di un numero

¹⁰⁵ Art. 5, decreto esecutivo n. 07-135; si tratta di facoltà da esercitarsi entro le 48 ore dal deposito della richiesta.

¹⁰⁶ Art. 6, decreto esecutivo n. 07-135.

¹⁰⁷ Cfr. *décret exécutif n. 07-158 du 10 Jumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale des cultes autres que musulman*, in *J.O.R.A.D.P.*, 3 giugno 2007, n. 36, p. 7. Si segnala che nel testo ci si riferisce all'ordinanza del 2006 come n. 06-02 *bis* anziché n. 06-03 come è in effetti.

¹⁰⁸ Artt. 2 e 3 decreto esecutivo n. 07-158.

¹⁰⁹ Designati, *ex art.* 5, decreto esecutivo n. 07-158 su proposta dell'autorità competente con decreto del ministro degli affari religiosi e dei *wakfs*, sono scelti tra i soggetti aventi almeno il grado di direttore centrale, in ragione della loro competenza.

¹¹⁰ www.cncppdh-algerie.org, sito incompleto e non aggiornato. La *Commission* – che per il quadro di azione si richiama alla risoluzione dell'Assemblea generale delle nazioni unite 20 dicembre 1993, n. 48/134 "relative aux institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme" (www.un.org/en o *fr sub archives*) – è stata istituita con decreto presidenziale 25 marzo 2001, n. 01-07 (*J.O.R.A.D.P.*, 28 marzo 2001, n. 18, p. 5), in sostituzione dell'*Observatoire nationale des droits de l'homme* (decreto presidenziale, 22 febbraio 1993, n. 92-77. Si tratta di un'entità definita come istituzione pubblica indipendente ma collocata presso il Presidente della Repubblica (artt. 2-3, *decr. pres.*, n. 01-07 *cit.*), che si è data successivamente un regolamento interno anch'esso approvato con decreto presidenziale (16 gennaio 2002, n. 02-07, in *J.O.R.A.D.P.*, 20 gennaio 2002, n. 5, p. 3). La relativa disciplina è stata completata con l'ordinanza 27 agosto 2009, n. 09-94 e con il quasi coevo decreto presidenziale 30 agosto 2009, n. 09-263 (*risp.* in *J.O.R.A.D.P.*, 30



chiuso in quanto è previsto che si possa fare appello a chiunque sia in grado di apportare chiarimenti e ai portavoce dei culti di cui si giudica necessaria la presenza¹¹¹.

La restante parte dell' articolato è riservata al funzionamento¹¹², con specifica individuazione degli strumenti attraverso i quali può esprimersi ovvero le delibera e le decisioni oltre ai già evocati pareri circa il consenso all' istituzione di una associazione religiosa o concernenti la destinazione degli edifici.

5 – Tendenze evolutive

Se è vero che si palesa alquanto arduo avere contezza della giurisprudenza algerina, intervenuta in seguito al *corpus* normativo *de quo*, prescindendo da un' indagine sul campo – tralasciando i dati che possono trarsi da taluni contributi dottrinali¹¹³ – lo è altrettanto che delle indicazioni sono desumibili dai molteplici interventi circa la situazione dei diritti in Algeria¹¹⁴ oltre che dalla stampa, soprattutto di lingua francese¹¹⁵. Un primo dato significativo risiede nel fatto che non vengono riportati

agosto 2009, n. 49, pp. 4 e 5).

Redige un rapporto annuale il cui ultimo, concernente il 2011, è stato presentato alla stampa dal presidente dell' istituzione – Farouk Ksentini – nella seconda metà di agosto di quest' anno. Quest' ultimo ha recentemente richiesto la costituzionalizzazione della *Commission nationale consultative de promotion et des droits de l' homme* al fine di un consolidamento della sua indipendenza. Per tutti si veda www.elmoudjahid.com/fr/actualites/33005, 27 settembre 2012.

¹¹¹ Rispettivamente art. 4, comma secondo e terzo, decreto esecutivo n. 07-158.

¹¹² Artt. 6-13 decreto esecutivo, n. 07-158.

¹¹³ Cfr. **K. DIRÈCHE**, *Évangélisation en Algérie: débats sur la liberté de culte*, in *L' Année du Maghreb*, 2009 (V), p. 275 e ss., la quale – parlando di prima applicazione rigida – sottolinea come proprio la trasposizione a livello giudiziario sia stata all' origine di un dibattito pubblico sulla libertà di coscienza e di culto nella società civile, evocando le implicazioni connesse alla questione fondamentale della democratizzazione. Della stessa Autrice si veda *Dolorisme religieux et reconstructions identitaires. Les conversions néo-évangéliques dans l' Algérie contemporaine*, in *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 2009/5, pp. 1137-1162.

¹¹⁴ Per i quotidiani algerini si vedano, tra gli altri, *El Watan* (www.elwatan.com), *El Moudjahid* (www.eloudjaid.com), *Le Matin DZ* (www.lematindz.com), *Le Soir d' Algérie* (www.lesoirdalgerie.com) e *Le Jour d' Algérie* (www.lejourdalgerie.com).

¹¹⁵ Cfr. le organizzazioni *Algeria-Watch*. *Informations sur la situation des droits humains en Algérie* (www.algeria-watch.org) *Collectif Algérie. Pour la défense des croyants autres que musulmans en Algérie* ([//collectifalgerie.free.fr/fr/](http://collectifalgerie.free.fr/fr/)), che però non è aggiornato dal maggio del 2011).



numerosi esempi di processi istituiti sulla base di questi dispositivi¹¹⁶ mentre, nel contempo, si registrano taluni episodi di violenza verso luoghi di culto evangelici¹¹⁷.

Alle critiche formulate dai media nazionali, spesso, risponde lo stesso *Haute conseil islamique*¹¹⁸. Le argomentazioni a difesa si fondano sulla rivendicazione della sovranità¹¹⁹ e sulla necessità di distinguere tra cristiani sinceri e quelli che “sont animés par des desseins autres que religieux et qui viennent profiter de notre hospitalité pour semer les grains de la division et de la *fitna* parmi notre peuple”, mettendo fine “à l’anarchie qui caractérisait l’exercice du culte chrétien, surtout après l’apparition des évangélistes soutenus ouvertement par l’actuelle Administration américaine”.

Per questo, pur non aparendo del tutto congruo, utilizzare quale

¹¹⁶ A titolo meramente esemplificativo: tribunale di Oran, sentenza 25 maggio 2011, con la quale si condanna per proselitismo il cristiano algerino, Abdelkrim Siaghi, per aver offerto a un vicino un CD, contenente la testimonianza di un musulmano convertito al cristianesimo; tribunale di Larbaâ Nath Irathen, sentenza 12 dicembre 2010 di condanna di quattro convertiti al protestantesimo per apertura illegale di luogo di culto; tribunale di Maghnia, sentenza 30 gennaio 2008 che condanna il prete cattolico Pierre Wallez per aver pregato all’aperto con alcuni migranti provenienti dal Camerun. A ciò si aggiungono diversi provvedimenti di chiusura di luoghi di culto da parte delle autorità amministrative locali (*wali*) sulla base della normativa del 2006-2007.

Si veda, altresì, **COE. ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE**, *Proposition de résolution “Le droit à la liberté de religion en Algérie: l’affaire Habiba Konida”*, doc. n. 11666, 25 giugno 2008, in [//assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/FDOC11666.pdf](http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/FDOC11666.pdf), originata dall’arresto di una cittadina algerina convertita trovata in possesso di dieci copie della Bibbia, senza esserne autorizzata. Cfr. **H. TESSIER**, *L’inedito conflitto sulla libertà di coscienza*, 8 dicembre 2008, in www.oasiscenter.eu/node/3895, dove a questo riguardo è evidenziato come proprio tale vicenda sia all’origine di un vero e proprio dibattito pubblico a favore della libertà di coscienza.

¹¹⁷ Quali l’incendio della chiesa della comunità protestante *Tafat* – affiliata all’*Église protestant d’Algérie* (*infra* stesso par.) – della città di Tizi Ouzou del 9 gennaio 2010, di cui dà notizia, tra gli altri, il quotidiano elettronico, *Tout sur l’Algérie* (www.tsa-algerie.com).

¹¹⁸ Cfr. **CELLULE DE COMMUNICATION DU HCI**, *Liberté de culte ou transgression de la souveraineté nationale?*, 12 aprile 2008, in www.hci.dz/Rodoude-35.htm, in replica all’articolo comparso sull’edizione del 31 marzo 2008 del quotidiano *El Watan* sotto il titolo *À quand la liberté de culte?*, a firma di Yazid Haddar.

Altre risposte alla stampa su questo e altri temi si possono visionare all’indirizzo www.hci.dz/Majlis-Fi-Sahafa.htm.

¹¹⁹ Interessante appare la parte del comunicato nella quale si citano, quali esempi di esercizio legittimo della sovranità, anche se limitativo della libertà religiosa, la legge francese che vieta il porto del velo nelle scuole, la sottoposizione nel Regno Unito delle moschee a un regime di sorveglianza di polizia e alle misure che in altri paesi europei assoggettano l’erezione di luoghi di culto islamico a misure draconiane.



paradigma di valutazione proprio gli atti di organismi ascrivibili agli Stati Uniti – istituiti ai sensi dell'*International Religious Freedom Act* del 1998, per monitorare lo stato di detta libertà così come definita dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli altri strumenti internazionali – nondimeno si opta per riservarvi un cenno. Ci si riferisce primariamente all'*Office of International Religious Freedom*¹²⁰, istituito presso il Dipartimento di Stato, con l'incarico di rilasciare un rapporto annuale paese per paese e, in seconda battuta alla definita come indipendente – ma i cui componenti sono nominati dal Presidente e dai *leaders* dei partiti politici – *United States Commission on International Religious Freedom*, con il quale l'*Office* deve collaborare, anch'essa con il compito di redigere un *report* ogni anno concernente paesi selezionati¹²¹. In ogni caso occorre parimenti osservare come l'Algeria non risulti né tra i *Countries of Particular Concern* – ovvero tra i paesi nei quali si registrano severe violazioni della libertà religiosa – né nella *Watch List*, dove le violazioni sono, invece, serie.

Rimane da valutare quanto l'adesione algerina all'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli organismi a questa riferibili abbia avuto ripercussioni nell'ambito in oggetto. Per questo meritano un cenno sia i rapporti dello *Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*¹²², sia quelli dell'*Human Rights Council*¹²³. Del primo si può menzionare l'*Annual Report* dell'8 marzo 2007, per la parte concernente l'Algeria, dove – in ordine alle risposte fornite dal Governo circa i rilievi mossi sulle disposizioni sui culti

¹²⁰ Si veda www.state.gov/j/drl/irf dove è possibile visionare gli *International Religious Freedom Reports* a partire dal primo del 2001.

¹²¹ Informazioni aggiuntive sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo www.uscirf.gov. Si ricorda che l'originaria cessazione della Commissione, prevista per il 2011, è stata prorogata al 2018.

Tra gli *Special Reports* si veda **USCIRF**, *The Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of Majority Muslim Countries and Other OIC [Organization of Islamic Cooperation] Members*, 2012, in [www.uscirf.gov/images/USCIRF%20Constitution%20Study%202012%20\(full%20Text\(2\)\).pdf](http://www.uscirf.gov/images/USCIRF%20Constitution%20Study%202012%20(full%20Text(2)).pdf), 155 pp.

¹²² I documenti dello *Special Rapporteur* – che si ricorda è nominato dallo stesso *Human Rights Council* – sono visionabili sul sito www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx. Per quanto attiene alla *Country Visit* (16-26 settembre 2002), del *Rapporteur* Abdelfattah Amor, intervenuta prima del varo della normativa del 2006-2007, si veda E/CN.4/2003/66/add.1 9 gennaio 2003.

¹²³ Si ricorda il meccanismo della *Universal Periodic Review* – partita nel 2008 – che prevede la rassegna quadriennale della situazione concernente i diritti umani nei singoli stati parte delle Nazioni Unite. Tutti i documenti citati di seguito sono facilmente reperibili all'indirizzo www.upr-info.org.



diversi dal musulmano –, alla stregua di quanto disposto dall'art. 18 del Patto sui diritti civili e politici, si afferma che «il faudrait éviter d'adopter des lois érigeant *in abstracto* en infraction chacun des actes conduisant à une conversion "abusive", notamment dans les cas où ces lois seraient applicables même en l'absence de plainte du converti»¹²⁴.

Più articolato è il discorso a proposito della *Universal Periodic Review* dello *Human Rights Council*, questo perché sono già intervenuti due rapporti presentati dall'Algeria ai quali sono seguite le osservazioni e le raccomandazioni del *Working Group* di questo, creando le condizioni di un dialogo continuo in materia di diritti umani.

Al primo rapporto nazionale del 2008, in cui il Governo si limita a riservare alla libertà di religione e di convinzione delle affermazioni generiche¹²⁵, fa eco la raccomandazione del Gruppo di lavoro di proseguire il dialogo con le minoranze religiose¹²⁶. Tuttavia è il rapporto nazionale del 2012 a mostrarsi di maggior interesse anche in ordine alle risposte fornite dall'Algeria¹²⁷. In concreto, per quanto concerne i rilievi formulati in precedenza, ivi si assume la centralità del ruolo svolto proprio dall'istituita *Commission nationale des cultes non musulman* alla quale sono ascritte diverse iniziative positive. Iniziative che si sostanziano nella organizzazione di un convegno internazionale sul tema "La liberté religieuse: un droit garanti par la religion musulman et par la loi"¹²⁸; nella regolarizzazione della situazione della *Église protestante d'Algérie*¹²⁹ nonché in una non meglio precisata autorizzazione all'importazione di libri religiosi concessa a due associazioni cristiane, una cattolica, l'altra protestante, e nella messa in opera di una procedura diretta a favorire il rilascio dei visti di entrata e di soggiorno per i religiosi.

¹²⁴ *Special Rapporteur*, Asma Jahangir, A/HRC/4/21/Add.1, spec. par. 17.

¹²⁵ A/HRC/WG.6/1/DZA/1, 20 marzo 2008, par. 50-52.

¹²⁶ A/HCR/8/29, 28 maggio 2008, raccomandazione n. 6 proposta dalla Santa Sede. In detto contesto sono state formulati altri 16 rilievi tutti accolti dall'Algeria.

¹²⁷ A/HCR/WG.6/13/DZA/1, 18 aprile 2012, par. 63.

¹²⁸ Incontro che trova ampia eco nella stampa algerina che però riporta il parzialmente differente titolo "L'exercice des cultes, un droit garanti par la religion et la loi", e indica date non del tutto coincidenti.

Per una valutazione tendenzialmente non negativa si veda **H. TESSIER**, *Islam e libertà di conversione: se ne discute in Algeria*, 3 maggio 2010, in www.oasiscenter.eu/node/5679, dove l'arcivescovo emerito di Algeri, sottolinea il passo verso il dialogo compiuto mediante l'iniziativa.

¹²⁹ Sul punto si veda l'intervista rilasciata da Mustapha Krim presidente e pastore della EPA alla rivista cattolica *La Vie*, pubblicata il 1° dicembre 2011 e disponibile *on line* all'indirizzo www.lavie.fr/religion/protestantisme/la-marche-vers-la-reconnaissance-des-protestants-en-algerie-01-12-2011-22263_18.php.



Vi è, comunque, da osservare la permanente posizione critica palesata dallo stesso Gruppo di lavoro¹³⁰, esplicitatasi nella formulazione di nuove raccomandazioni¹³¹, alle quali risponde di lì a poco l'Algeria in modo non del tutto soddisfacente¹³², come quando in replica alla n. 25 afferma che non esiste nel Paese "aucune législation criminalisant le droit à l'exercice de la liberté de culte"¹³³.

Quanto alle più recenti vicende che hanno coinvolto il Paese¹³⁴, così come gli altri stati del versante sud del Mediterraneo, che vanno sotto il nome di primavera araba, vi è da sottolineare oltre il minore tasso di violenza che sembra averle caratterizzate, soprattutto la differente reazione della classe dirigente. Questa cerca di governare lo scontento introducendo delle misure formalmente significative dal punto di vista delle istanze evidenziatesi quali la subitanea ordinanza 23 febbraio 2011, n. 11-01¹³⁵, che pone fine allo stato d'emergenza decretato all'inizio del già ricordato decennio nero¹³⁶. In questa prospettiva si iscrive lo stesso discorso del Presidente della Repubblica alla Nazione del 15 aprile 2011¹³⁷, in cui proclama un programma di riforme politiche nella direzione dell'approfondimento della partecipazione democratica e dove vengono annunciate delle importanti modifiche legislative concernenti l'allargamento della rappresentanza femminile nelle assemblee parlamentari, i partiti politici, le associazioni e l'informazione, che da lì a poco troveranno una concretizzazione nei provvedimenti emanati il 12 gennaio 2012¹³⁸. Cosa che però non si verifica per la sia pure

¹³⁰ A/HRC/21/13, 5 luglio 2012, dove si sollevano un totale di 112 raccomandazioni.

¹³¹ *Ivi*, par. 129.13 (Namibia), 129.22 (Regno Unito), 129.25 (Svizzera) e 129.69 (Stati Uniti).

¹³² A/HRC/21/13/Add.1, 20 settembre 2012.

¹³³ *Ivi*, par. 11.

¹³⁴ Per un'analisi si veda **L. BAAMARA**, (*Més*)aventures d'une coalition contestataire : le cas de la Coordination nationale pour le changement et la démocratie (CNCD) en Algérie, in *L'Année du Maghreb*, 2012 (VIII), pp. 161-179.

¹³⁵ In *J.O.R.A.D.P.*, 23 febbraio 2011, n. 12, p. 4. L'ordinanza dispone l'abrogazione del decreto legislativo 6 febbraio 1993, n. 93-02 che aveva prorogato la durata dello stato d'emergenza disposto con il precedente decreto legislativo 9 febbraio 1992, n. 92-44.

¹³⁶ *Supra* par. 2.

¹³⁷ In www.el-mouradia.dz/francais/president/recherche/Presidentrech.htm, nella traduzione dall'arabo non ufficiale. Discorso che si apre con la *basmala*, ovvero "in nome di Dio clemente e misericordioso".

¹³⁸ Nell'ordine: legge organica 12 gennaio 2012, n. 12-03, *fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues*; n. 12-04 *relative aux partis politiques*; n. 12-05 *relative à l'information* e n. 12-06 *relative aux associations*, risp. in *J.O.R.A.D.P.*, 14 gennaio 2012, n. 1, p. 39 e 15 gennaio 2012, n. 2, pp. 9, 18 e 28. Si tratta di



contestualmente palesata intenzione di addivenire ad una revisione della Costituzione, attraverso la creazione di una commissione *ad hoc*, a tutt'oggi non ancora costituita.

Anche rispetto alle novelle così codificate – nonostante le critiche sollevate circa l'effettivo grado d'innovazione dei testi in oggetto – si può comunque evidenziare il nesso di alcune delle disposizioni ivi contenute con la regolazione del fattore religioso. Così l'art. 5 della legge n. 12-04 proibisce la partecipazione alla fondazione di un partito politico e alla relativa dirigenza per gli individui che siano stati responsabili della strumentalizzazione della religione – ovvero dell'islam – di cui al decennio nero¹³⁹. L'art. 2 della legge n. 12-05, invece, – sia pure postulando la libertà nell'esercizio dell'informazione nel quadro della legislazione vigente – la subordina, tra l'altro, al rispetto della religione musulmana e delle altre religioni, guardando sotto questo profilo tutti i culti in una prospettiva di eguaglianza¹⁴⁰. Per concludere con la legge n. 12-06 il cui art. 2¹⁴¹

misure, peraltro, già richieste all'Algeria anche in occasione della sopra richiamata *Universal Periodic Review* del 2008 dallo *Human Rights Council*.

¹³⁹ Art. 5, legge n. 12-04 – “Le droit de fonder un parti politique, de prendre part à sa fondation ou de faire partie de ses organes dirigeants est interdit pour toute personne responsable de l'instrumentalisation de la religion ayant conduit à la tragédie nationale”.

¹⁴⁰ Art. 2, legge n. 12-05 – “L'information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur et dans le respect:

- . de la Constitution et des lois de la République,
- . de la religion musulmane et des autres religions,
- . de l'identité nationale et des valeurs culturelles de la société,
- . de la souveraineté nationale et de l'unité nationale,
- . des exigences de la sécurité et de la défense nationale,
- . des exigences de l'ordre public,
- . des intérêts économiques du pays,
- . des missions et obligations de service public,
- . du droit du citoyen à être informé d'une manière complète et objective,
- . du secret de l'instruction judiciaire,
- . du caractère pluraliste des courants de pensées et d'opinions,
- . de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives”.

Per un commento critico si veda **C. DRIS**, *La nouvelle loi organique sur l'information de 2012 en Algérie: vers un ordre médiatique néo-autoritaire?*, in *L'Année du Maghreb*, 2012 (VIII), pp. 303-320.

¹⁴¹ Art. 2, legge n. 12-06 – “Au sens de la présente loi, l'association est le regroupement de personnes physiques et/ou de personnes morales sur une base contractuelle à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Ces personnes mettent en commun, bénévolement et dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs moyens pour promouvoir et encourager les activités dans les



ricomprende espressamente tra gli scopi associativi quello religioso nonché quello educativo, culturale, caritativo e umanitario, per citarne solo alcuni che rientrano nelle attività normalmente esercitate dai gruppi confessionali¹⁴².

Nel concludere merita, in fine, un cenno la circostanza che la normativa in commento sia stata recentemente evocata in una sentenza francese, nella specie quella della Corte amministrativa d'appello di Douai, seconda camera, 19 giugno 2012, n. 12DA00323¹⁴³.

Il procedimento è originato dal rifiuto dell'autorità prefettizia competente¹⁴⁴ di concedere il permesso di soggiorno a un cittadino algerino con conseguente delibera dell'obbligo di lasciare il territorio nazionale, successivamente annullata ad istanza dello straniero dal *Tribunal administratif de Rouen*, 19 gennaio 2012, n. 1102905¹⁴⁵, contro la quale ricorre in appello lo stesso *Préfet de la Seine Maritime*.

Tralasciando di scendere nel dettaglio quanto alla disciplina francese in materia di immigrazione¹⁴⁶, va osservato che la Corte disconosce la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione del titolo di soggiorno. Nella specie non ritiene sussistano, nell'ipotesi *de qua*, legami personali e familiari tali da implicare che "le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus". In altre parole la circostanza che il cittadino algerino M.A. – entrato legalmente nel territorio francese nel 2003 – non abbia dato prova di

domaines, notamment, professionnel, social, scientifique, religieux, éducatif, culturel, sportif, environnemental, caritatif et humanitaire".

¹⁴² Si ricorda, incidentalmente, che in precedenza il regime delle associazioni stante il reiterato riconoscimento formale della relativa libertà a livello costituzionale (*supra* par. 2) era stato liberalizzato dalla legge 21 luglio 1987, n. 87-15 (*J.O.R.A.D.P.*, 29 luglio 1987, n. 31, p. 786) che però escludeva le associazioni a carattere politico, limitandosi a prevedere quelle di tipo culturale, sociale e solidaristico. Detta provvidenza è stata abrogata dalla successiva legge 4 dicembre 1990, n. 90-31, di riforma totale della materia (*J.O.R.A.D.P.*, 5 dicembre 1990, n. 53, p. 1438). Per una valutazione non positiva della normativa anteriore alla legge n. 12-06 si veda L. THIEUX, *Le secteur associatif en Algérie: la difficile émergence d'un espace de contestation politique*, in *L'Année du Maghreb*, 2009 (V), pp. 129-144.

¹⁴³ In www.legifrance.gouv.fr sub *jurisprudence administrative*.

¹⁴⁴ *Préfet de la Seine Maritime*, ordinanza 9 settembre 2011 (non pubblicata).

¹⁴⁵ Pronuncia anch'essa non pubblicata.

¹⁴⁶ Si tratta di materia dal 2004 raccolta nel *code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile* (CESEDA). In ogni caso si segnala che nello specifico trova applicazione primariamente l'accordo franco-algerino del 27 dicembre 1968 *relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles*, nel testo risultante dai tre accordi di modifica succedutisi nel tempo.



integrazione sociale e personale, sarebbe avvalorata dalla inesistenza di alcuna attività di formazione professionale o di impiego durante il periodo trascorso in Francia. A ciò non potrebbe porre rimedio, per il Giudice amministrativo d'appello, il fatto che lo stesso, battezzato in Algeria nel 1998 e membro della Chiesa evangelica protestante "Le Buisson Ardent"¹⁴⁷, abbia assunto che proprio la pratica religiosa e la frequentazione religiosa – confermata da due attestazioni del pastore locale del 2004 e 2010 prodotte in giudizio – avrebbero costituito legami sociali di tale intensità da far guardare all'*Hexagon* come il centro degli interessi privati. Sotto tale profilo si riconosce quindi la legittimità dell'imposizione prefettizia a lasciare il territorio nazionale, annullando la decisione del tribunale di primo grado sul punto, con ciò escludendo la paventata violazione dell'art. 8 CEDU¹⁴⁸.

Del tutto diversa è, invece, la decisione per quanto attiene il profilo concernente la fissazione del paese di rinvio. Per la Corte d'appello, infatti, in questo caso l'affiliazione religiosa dello straniero, diventa determinante ai sensi degli artt. 3¹⁴⁹ e 9¹⁵⁰ della Convenzione europea, proprio per via dell'ordinanza 28 febbraio 2006, n. 06-03 che fissa le condizioni e le regole di esercizio dei culti diversi dal musulmano, approvata con legge 17 aprile 2006, n. 06/09, poiché la libertà di manifestare la propria religione potrebbe farlo incorrere in pene o trattamenti inumani o degradanti. Ciò osservato, è disposto che il Prefetto competente prenda una nuova

¹⁴⁷ www.eepba.fr.

¹⁴⁸ Art. 8 "Droit au respect de la vie privée et familiale" – "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

¹⁴⁹ Art. 3 "Interdiction de la torture" – "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

¹⁵⁰ Art. 9 "Liberté de pensée, de conscience et de religion" – "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".



decisione per quanto concerne lo stato di destinazione che non potrà essere l'Algeria.

Sul piano delle conseguenze concrete occorre richiamarsi all'art. L 513-1 *code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*¹⁵¹, che, però, sembra rendere di fatto inapplicabile l'obbligo di lasciare il territorio francese posto che ai sensi di questo uno straniero non può essere allontanato verso un paese nel quale la sua vita o la sua libertà siano minacciate o che risulti esposto a trattamenti contrari proprio al già evocato art. 3 della Convenzione del 1950.

¹⁵¹ Art. L 513-2 – “L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné:

1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile;

2° ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité;

3° ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950”.



La pronuncia si presta altresì a essere letta in parallelo con la recentissima sentenza della Corte di giustizia, grande sezione, 5 settembre 2012¹⁵², avente ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale, proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Bundesverwaltungsgericht* nei procedimenti riuniti *Bundesrepublik Deutschland* contro Y (C-71/11) e Z (C-99/11)¹⁵³, che potrebbe costituire un importante precedente in materia oltre a rappresentare la prima decisione nella quale la Corte si pronuncia in modo specifico sul diritto di libertà religiosa di cui all'art. 10¹⁵⁴ della Carta fondamentale dell'Unione europea, definendone i contorni¹⁵⁵.

Rinviando ad altra sede ogni ulteriore considerazione non si può non osservare, incidentalmente, come la affermata violazione della libertà religiosa come di altri diritti fondamentali assuma sempre maggior rilievo ai fini dell'accesso e della permanenza in territorio europeo, soprattutto nei confronti dei non cittadini, dove condotte che interferiscano con la stessa diventano idonee a produrre conseguenze per l'ordinamento ospitante alle quali non sembra potersi in alcun modo sottrarre. In ogni caso pronunce di tale tenore, proprio in virtù del confronto con ordinamenti di paesi terzi, permettono di preconizzare interessanti sviluppi circa l'enucleazione del concreto contenuto di tale libertà anche e soprattutto per l'ambito europeo. Il tutto pur non potendosi porre sullo

¹⁵² In [//eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) nonché [//curia.europa.eu](http://curia.europa.eu). Si vedano, inoltre, le conclusioni dell'avvocato generale Yves Bot, presentate il 19 aprile 2012, in [//eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0071:IT:HTML#Footnote30](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0071:IT:HTML#Footnote30).

¹⁵³ Vicenda originata dal procedimento concernente il diniego di asilo e protezione, opposto dall'autorità amministrativa tedesca competente a due cittadini pakistani, nonostante l'affermato pericolo di persecuzione della quale sarebbero stati oggetto, nel loro paese d'origine a causa dell'appartenenza al movimento ahmadiyya, di riforma dell'islam.

¹⁵⁴ Art. 10 "Libertà di pensiero, di coscienza e di religione" – "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio".

¹⁵⁵ Fattispecie concernente l'interpretazione della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 "recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".

Si ricorda che, nel decidere, la Corte amministrativa d'appello di Douai, ricomprendeva nei suoi *visa* un'altra direttiva la 2008/115/CE "relativa alle norme e procedure comuni applicabili negli stati membri nei confronti dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare", quindi sempre in ordine a cittadini non comunitari.



stesso piano due paesi – soprattutto dal punto di vista politico-giuridico – così diversi quali il Pakistan e l’Algeria, il primo sì ricompreso tra i *Countries of Particular Concern* del Dipartimento di Stato americano.